

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 agosto 2002

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

### AVVISO AGLI ABBONATI

A seguito dell'utilizzo di un nuovo sistema informatico di gestione degli abbonamenti, che a regime assicurerà un miglioramento qualitativo del servizio, si comunica che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei disguidi nella consegna dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale*. Gli abbonati sono cortesemente pregati di voler segnalare prontamente a mezzo fax, al n. 06-85082520, eventuali inesattezze negli indirizzi di spedizione o il mancato recapito dei fascicoli. Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione.

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 2002, n. 1.

Interventi a sostegno dei prodotti turistici di interesse regionale ed a sostegno del turismo piemontese in caso di eventi eccezionali. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte). . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2002, n. 2.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni) . . . . . Pag. 5

#### REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 8 maggio 2002, n. 7.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» . . . . . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2002, n. 8.

Abolizione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali in attuazione dell'art. 9, comma 2, della legge costituzionale n. 3/2001 . . . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2002, n. 9.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 10 «Piano territoriale d'area Malpensa. Norme speciali per l'aerostazione intercontinentale Malpensa 2000» . . . . . Pag. 11

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2002, n. 10.

Introduzione di criteri di valutazione della qualità dell'offerta formativa ai fini dell'erogazione dei buoni scuola - Modifica dell'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)» . . . . . Pag. 12

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
PROVINCIALE 5 febbraio 2001, n. 4.

Approvazione regolamento alla legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3, concernente «Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci» . . . . . Pag. 12

**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2002, n. 9.

**Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale** ..... Pag. 17

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2002, n. 10.

**Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici** ..... Pag. 18

**REGIONE UMBRIA**

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2001, n. 31.

**Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 - norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295** ..... Pag. 31

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2001, n. 32.

**Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio** ..... Pag. 32

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 2002, n. 1.

**Interventi a sostegno dei prodotti turistici di interesse regionale ed a sostegno del turismo piemontese in caso di eventi eccezionali. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 2 del 10 gennaio 2002)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Inserimento dell'art. 15-bis nella legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75*

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (Valorizzazione dei prodotti turistici di interesse regionale). — 1. La Regione Piemonte si propone di favorire il sostegno, la realizzazione, la promozione e la commercializzazione di prodotti turistici di interesse regionale, mediante la valorizzazione delle risorse turistiche presenti sul territorio, al fine di incrementare i flussi turistici verso ed all'interno del Piemonte e sviluppare l'economia turistica regionale.

2. Ai fini della presente legge, per prodotto turistico di interesse regionale si intende la definizione di progetti di intervento, sia pubblici che privati, per la creazione di un complesso di iniziative dirette a soddisfare i bisogni del turista, individuando idonei sostegni strutturali, promozionali e di commercializzazione, capacità professionali e gestionali.

3. Sono soggetti legittimati a realizzare le azioni di cui al comma 1, l'agenzia per la promozione turistica di cui all'art. 6, le agenzie di accoglienza e promozione turistica locale di cui all'art. 9, gli enti pubblici o di diritto pubblico, i consorzi senza scopo di lucro rappresentativi di imprese turistiche, le associazioni senza scopo di lucro che operano nel settore turistico, nonché le imprese operanti nel settore turistico.

## Art. 2.

*Inserimento dell'art. 15-ter nella legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75*

1. Dopo l'art. 15-bis della legge regionale n. 75/1996, è inserito il seguente:

«Art. 15-ter (Procedure istruttorie). — 1. La Regione Piemonte, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 15-bis, finanzia la realizzazione dei progetti di intervento per favorire, anche separatamente, il sostegno, la realizzazione, la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici di interesse regionale di cui all'art. 15-bis, comma 2.

2. Tali progetti di intervento devono contenere la valutazione delle caratteristiche ambientali, culturali, socio-economiche, della capacità di marketing e commercializzazione del prodotto e della redditività del contesto, nonché le modalità tecniche di finanziamento.

3. Le domande relative ai progetti di intervento sono presentate alla Regione Piemonte entro il 31 marzo di ogni anno e sono sottoposte alle valutazioni istruttorie delle strutture regionali competenti.»

## Art. 3.

*Inserimento dell'art. 15-quater nella legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75*

1. Dopo l'art. 15-ter della legge regionale n. 75/1996, è inserito il seguente:

«Art. 15-quater (Interventi finanziari a sostegno dei flussi turistici verso il Piemonte). — 1. La Regione Piemonte, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 15-bis, finanzia progetti finalizzati allo sviluppo dei flussi turistici verso il Piemonte (incoming), realizzati dai soggetti di cui all'art. 15-bis, comma 3.

2. Le domande relative ai progetti sono presentate alla Regione Piemonte entro il 30 aprile di ogni anno e sono sottoposte alle valutazioni istruttorie delle strutture regionali competenti.

3. La giunta regionale può inoltre attivare procedure o progetti finalizzati al sostegno dei flussi turistici verso il Piemonte (incoming) con interventi mirati ai soggetti di cui all'art. 15-bis, comma 3.»

## Art. 4.

*Inserimento dell'art. 15-quinquies nella legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75*

1. Dopo l'art. 15-quater della legge regionale n. 75/1996, è inserito il seguente:

«Art. 15-quinquies (Interventi finanziari a sostegno dei prodotti turistici di interesse regionale). — 1. I progetti di intervento di cui all'art. 15-ter, approvati e finanziati dalla Regione Piemonte, hanno carattere di priorità all'interno del programma annuale degli interventi di cui all'art. 5 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica).

2. Il programma annuale degli interventi di cui alla legge regionale n. 18/1999 individua le modalità per l'approvazione ed il finanziamento di accordi di programma relativi ad interventi prevalentemente strutturali, sottoscritti per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 15-bis, comma 1.

3. Sono inoltre concessi finanziamenti in conto capitale ai soggetti indicati all'art. 15-bis, comma 3, per la realizzazione delle azioni definite dall'art. 15-bis, comma 1, al fine di integrare anche con interventi strutturali, di promozione e commercializzazione le tipologie previste dalla legge regionale n. 18/1999.»

## Art. 5.

*Inserimento dell'art. 15-sexies nella legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75*

1. Dopo l'art. 15-quinquies della legge regionale n. 75/1996, è inserito il seguente:

«Art. 15-sexies (Interventi a favore della formazione degli operatori). — 1. La Regione Piemonte, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 15-bis, concede finanziamenti a centri ed istituti di formazione professionale che operano nel settore alberghiero per strutture e attrezzature e per la gestione di attività formative.

2. Sono inoltre concessi finanziamenti a favore delle agenzie formative, di cui all'art. 11 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) e successive modificazioni, che organizzano corsi di formazione per le professioni turistiche di cui alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 33 (Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 "Ordinamento della professione di maestro di sci" e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 "Ordinamento della professione di guida alpina").

3. La giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.»

## Art. 6.

*Integrazione dell'art. 24  
della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75*

1. All'art. 24 della legge regionale n. 75/1996, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Per l'attuazione della presente legge, è altresì autorizzata, nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale per l'anno 2002, la spesa di € 2.065.827,60 (lire 4 miliardi), a cui si fa fronte istituendo il capitolo con la seguente denominazione: "Spesa di investimento per interventi di sostegno e realizzazione di prodotti turistici di interesse regionale di cui agli articoli 15-bis, 15-ter e 15-quinquies", in termini di competenza e di cassa. Alla copertura della spesa prevista dall'art. 15-ter si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 25810 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2002 e del bilancio pluriennale 2001-2003.

4-ter. Alla copertura della spesa prevista dall'art. 15-quater si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nel capitolo n. 14600 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003.

4-quater. Alla copertura della spesa prevista dall'art. 15-sexies si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nei capitoli numeri 11520 e 25810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003.».

## Art. 7.

*Partecipazione della Regione Piemonte  
alle agenzie di accoglienza e promozione turistica locale*

1. La Regione può partecipare alle agenzie di accoglienza e promozione turistica locale di cui all'art. 9 della legge regionale n. 75/1996 mediante sottoscrizione di quote del capitale sociale delle stesse.

## Art. 8.

*Interventi a sostegno del turismo piemontese  
in caso di eventi eccezionali*

1. Nel caso di eventi esogeni portatori di gravi squilibri economici con ripercussioni nel settore turistico, quali momenti di crisi internazionale, calamità naturali o altri accadimenti a carattere eccezionale, la Regione Piemonte interviene a sostegno dell'economia turistica piemontese con la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche particolarmente colpite dalla crisi in atto, ovvero con iniziative a favore dell'«incomings» turistico.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono rivolti ad imprenditori turistici, ivi compresi i titolari di agenzie di viaggio, a consorzi senza scopo di lucro rappresentativi di imprese turistiche, alle associazioni senza scopo di lucro che operano nel settore del turismo.

3. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce di volta in volta in quali eventi sia applicabile il disposto del comma 1 e determina i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e per la realizzazione degli interventi.

## Art. 9.

*Norma transitoria*

1. La Regione Piemonte, per l'anno 2002, pone in atto un intervento straordinario ed urgente al fine di assicurare, in conformità all'art. 87, comma 2, lettera b) del trattato istitutivo della Comunità europea, l'operatività immediata delle agenzie di viaggio e turismo, messe in crisi dalla fase di contrazione del settore turistico dovuta alla contingente situazione internazionale.

2. L'intervento di cui al comma 1, è attuato con le seguenti misure:

a) la costituzione di un fondo speciale di garanzia bancaria al fine di consentire l'accesso ai finanziamenti necessari alle agenzie e per consentire il contenimento dei relativi tassi di interesse;

b) la realizzazione di programmi promozionali finalizzati al sostegno dell'attività delle agenzie;

c) la realizzazione di iniziative di presenza coordinata in manifestazioni del settore turistico;

d) la realizzazione di progetti di riqualificazione ed aggiornamento professionale dei lavoratori del comparto.

3. Possono beneficiare degli interventi di cui al comma 2, le agenzie di viaggio e turismo presenti ed operanti nel territorio piemontese, autorizzate all'esercizio ai sensi della legge regionale 30 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo).

4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale determina i criteri e le modalità per la costituzione, il funzionamento e la gestione del fondo previsto dal comma 2.

## Art. 10.

*Disposizioni finanziarie*

1. Per l'attuazione dell'art. 7, è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di € 516.456,90 (lire un miliardo) a cui si fa fronte, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002, istituendo capitolo con la seguente denominazione: «Sottoscrizione di quote di adesione alle agenzie di accoglienza e pro-turistica locale di cui all'art. 9 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75, e successive modifiche ed integrazioni», in termini di competenza e di cassa.

2. Alla copertura della spesa prevista dall'art. 7, per l'anno 2002, si provvede mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 25619 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2002 e del bilancio pluriennale 2001-2003.

3. Alla copertura della spesa prevista dall'art. 8, per l'anno 2002, si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nei capitoli numeri 14600 e 25810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003.

4. Per l'attuazione dell'art. 9, è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di € 2.583.000 (lire 5.001.385.410) a cui si fa fronte, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002, istituendo capitolo con la seguente denominazione: «Intervento straordinario a favore delle agenzie di viaggio e turismo», in termini di competenza e di cassa.

5. Alla copertura della spesa prevista dall'art. 9, per l'anno 2002, si fa fronte con riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, del capitolo n. 15910 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale di previsione 2002. Il provvedimento integra l'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2002.

## Art. 11.

*Integrazione, sostituzione e abrogazione di norme*

1. All'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 75/1996, dopo le parole: «di cui agli articoli 14, 15», sono inserite le seguenti: «15-bis, 15-ter, 15-quater».

2. All'art. 12, comma 3, della legge regionale n. 75/1996 le parole: «Consiglio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Giunta regionale».

3. È abrogata la legge regionale 17 luglio 1997, n. 38 (Sottoscrizione quote di partecipazione al consorzio «Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte»).

## Art. 12.

*Parere dell'Unione europea*

1. In fase di prima attuazione, gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono disposti nel rispetto della regola comunitaria del *de minimis*. La concessione di ulteriori finanziamenti è disposta a seguito del parere favorevole dell'Unione europea.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 7 gennaio 2002

GHIGO

02R0367

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2002, n. 2.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 4 del 24 gennaio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1*

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni) la parola sette e sostituita da «otto».

2. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2001, è sostituito dai seguenti:

«2. Allorché il CO.RE.COM. debba procedere a votazione e si verifichi un caso di parità il voto del presidente conta il doppio.

2-bis. Il CO.RE.COM., nella sua prima seduta, elegge un vicepresidente espresso dalla minoranza.»

3. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2001, dopo le parole «Al presidente» sono aggiunte le parole «al vicepresidente».

Art. 2.

*Norma transitoria*

1. In sede di prima applicazione il consiglio regionale procede all'integrazione del comitato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 21 gennaio 2002

per il presidente  
Il vice presidente: CASONI

02R0370

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 8 maggio 2002, n. 7.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria».**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 10 maggio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA CORTE COSTITUZIONALE

HA DICHIARATO CON ORDINANZA N. 55 DEL 27 FEBBRAIO 2002 ESTINTO IL PROCESSO RELATIVO ALLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SOLLEVATA A SUO TEMPO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26*

1. All'art. 7 (*Prelievo di richiami vivi*) della legge regionale n. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. La giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (da ora in poi INFS), delibera, secondo le condizioni contenute nell'allegato «D» alla presente legge, le prescrizioni e le modalità per l'attività di cattura per il prelievo, l'inanellamento e per la cessione dei richiami vivi di cui all'art. 4, commi 3 e 4 della legge n. 157/1992.»

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Le province si avvalgono, per la gestione di ciascun impianto di cattura, di un gestore qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; il gestore può avvalersi di collaboratori.»

2. Il comma 4, dell'art. 9 (*Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche*) della legge regionale n. 26/1993, è abrogato.

3. Dopo il comma 3, dell'art. 10 (*Stazioni ornitologiche*) della legge regionale n. 26/1993 è aggiunto il seguente comma 3-bis:

«3-bis. Il presidente della giunta regionale può autorizzare associazioni, previo parere dell'INFS e dell'osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, a realizzare impianti esclusivamente dedicati al censimento ed alla produzione di stime sulla consistenza dei flussi di fauna migratoria, favorendo altresì la formazione didattica, culturale e informativa, nonché la valorizzazione delle tradizioni locali, secondo le modalità stabilite dalle singole autorizzazioni che dovranno stabilirne la durata e le modalità di gestione, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4 della legge n. 157/1992.»

4. Il comma 3, dell'art. 13 (*Destinazione del territorio agro-silvo-pastorale*) della legge regionale n. 26/1993 è sostituito dal seguente:

«3. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione utile alla fauna selvatica è destinato, per una quota dal dieci al venti per cento in zona Alpi e per una quota dal venti al trenta per cento nel restante territorio, a protezione della fauna selvatica; in dette quote sono compresi i territori ove è comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.»

5. Alla lettera *h*) del comma 3, dell'art. 14 (*Piani faunistico-venatori provinciali*) della legge regionale n. 26/1993, dopo le parole «fauna selvatica» sono aggiunte le parole «e domestica inselvatichita».

6. L'art. 21 (*Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile*) della legge regionale n. 26/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile*) — 1. Le province istituiscono le zone di cui all'art. 14, comma 3, lettera *f*) destinate all'allenamento ed addestramento dei cani da caccia ed alle gare cinofile e ne affidano la gestione alle associazioni venatorie riconosciute, alle associazioni cinofile ed alle associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonché ad imprenditori agricoli singoli o associati.

2. Tali zone sono distinte in zone *A*, *B* e *C*.

3. Le zone *A* sono destinate alle prove cinofile di interesse almeno provinciale, con divieto di sparo, hanno carattere temporaneo e funzionano per tutta la durata delle prove autorizzate. La provincia, d'intesa con l'ente nazionale della cinofilia, può autorizzare tali prove anche su selvaggina naturale e ne può autorizzare lo svolgimento anche nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nonché nei parchi regionali ed in altre aree protette, previe intese con gli enti gestori.

4. Le zone *B*, di estensione non superiore a mille ettari, hanno durata triennale, sono destinate all'allenamento e all'addestramento dei cani per tutto l'anno, con divieto di sparo, eccetto che con la pistola a salve, e a prove cinofile sia su selvaggina naturale che allevata in cattività.

5. La provincia può autorizzare anche zone *B* temporanee nel periodo da gennaio ad agosto; può autorizzare inoltre l'istituzione di zone *B*, di estensione fino a cento ettari, recintate con rete metallica o altra effettiva chiusura destinate all'allenamento e all'addestramento dei cani su lepre comune; può autorizzare altresì zone *B* di estensione non inferiore a dieci ettari e recintate nei modi di cui sopra, destinate esclusivamente all'allenamento e all'addestramento dei cani da seguita su cinghiale.

6. La provincia può istituire zone *B* giornaliere, destinate a prove cinofile di interesse *sub*-provinciale, per cani iscritti e non ai libri genealogici. Dette prove possono essere autorizzate sia su selvaggina di allevamento in zone di limitata estensione, sia su selvaggina naturale anche in terreni a vincolo venatorio.

7. Le zone *C*, di estensione fra i tre e i cinquanta ettari, hanno durata triennale e sono destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia e dei falchi, anche con l'abbattimento tutto l'anno di fauna riprodotta esclusivamente in allevamento artificiale o in cattività, nonché per le prove cinofile con selvatico abbattuto.

8. Su richiesta del titolare possono essere istituite zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani di tipo *A*, *B* e *C* nelle aziende agriturismo-venatorie e di tipo *A* e *B* nelle aziende faunistico-venatorie.

9. La Regione predispone il regolamento attuativo, fermo restando che l'attività cinofila ivi praticata non è assimilabile all'esercizio venatorio o all'addestramento cani nei trenta giorni che precedono l'apertura annuale della stagione venatoria.»

7. All'art. 22 (*Esercizio dell'attività venatoria - Tesserino*) della legge regionale n. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio venatorio è disciplinato dall'art. 12 della legge n. 157/1992, sul territorio individuato dall'art. 13 della presente legge come ammissibile all'esercizio venatorio; ai sensi della presente legge non sono considerate esercizio dell'attività venatoria l'attività di allenamento e l'esposizione dei richiami vivi, di cattura o di allevamento, anche al di fuori dei periodi, giornate e orari di caccia.»;

*b*) al comma 5, sono soppresse le parole «e migratoria»;

*c*) il comma 7, è sostituito dal seguente:

«7. Il numero di capi di selvaggina migratoria abbattuti va annotato sul tesserino, in modo indelebile, al termine dell'attività giornaliera di caccia e comunque sul posto di caccia.».

8. All'art. 23 (*Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria*) della legge regionale n. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Mezzi, attrezzi ed ausili per l'esercizio dell'attività venatoria)»;

*b*) il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Il cacciatore nell'esercizio dell'attività venatoria è autorizzato a portare, oltre ai cani ed alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie; ad usare richiami vivi di cattura secondo le quantità previste dalla legge n. 157/1992 e richiami vivi di allevamento in voliere, corridore, palloni o similari e in gabbie; ad usare fischi e richiami a bocca o manuali; ad impiegare stampi di legno, plastica o altro materiale riproduttori specie cacciabili e non, soggetti imbalsamati delle specie cacciabili, nonché richiami non acustici a funzionamento meccanico.».

9. All'art. 24 (*Prelievo venatorio*) della legge regionale n. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Per ogni giornata di caccia il cacciatore può prelevare due capi di fauna selvatica stanziale autoctona anche della stessa specie, ad eccezione della lepre comune, lepre bianca, coturnice e gallo forcello, di cui è consentito il prelievo di un solo capo»;

*b*) al comma 2, le parole «su proposta dei» sono sostituite con le parole «di concerto con i»;

*c*) al comma 4, la parola «può» è sostituita con la parola «deve» e sono aggiunte, in fine, le parole «anche tramite l'elaborazione dei dati di abbattimento delle annate precedenti».

10. All'art. 25 (*Esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo*) della legge regionale n. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Fermi restando i divieti di cui all'art. 43, comma 1, lettera *f*) e quanto previsto dal comma 8, gli appostamenti fissi non possono essere ricavati da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, o essere collocati a meno di cento metri dagli stessi, fatta eccezione per i fabbricati rurali; ai fini dell'applicazione della distanza minima di cento metri non sono altresì considerati immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione quelli a carattere rurale destinati durante l'effettivo esercizio venatorio esclusivamente al supporto dell'attività venatoria e destinati alla sosta, al riposo del cacciatore e di eventuali ospiti ed alla custodia degli attrezzi di caccia e dei richiami.»;

*b*) al comma 4, le parole: «all'anno solare» sono sostituite con le parole «a quattro mesi»;

*c*) al comma 7, dopo le parole «dei parchi» è aggiunta la parola «nazionali»;

*d*) il comma 11, è sostituito dal seguente:

«11. L'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e con l'uso dei richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare possono cacciare nell'appostamento fisso le persone che abbiano scelto tale tipo di caccia, con il consenso del titolare stesso, anche se non risultano soci dell'ambito territoriale o comprensorio alpino della Regione ove è ubicato l'appostamento fisso nel quale sono stati invitati, senza versare alcun contributo ulteriore, purché documentino il pagamento del contributo di adesione all'ambito territoriale di caccia o al comprensorio alpino di cui sono soci; in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'accesso è consentito agli ospiti previo il possesso della copia dell'autorizzazione stessa. È comunque consentita la presenza nell'appostamento fisso di ospiti osservatori non titolari di licenza di caccia.».

11. All'art. 26 (*Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento*) della legge regionale n. 26/1993 è apportata la seguente modifica:

*a*) al comma 3, è aggiunta, alla fine, la seguente frase: «Tali limitazioni numeriche non riguardano la stabulazione dei richiami appartenenti a più cacciatori contemporaneamente.».

12. All'art. 27 (*Zona alpi e zona appenninica*) della legge regionale n. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) al comma 2, dopo le parole «Sondrio, Varese» è aggiunta la parola «, Lecco»;

*b*) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 2-*bis*:

«2-*bis*. Le province possono istituire all'interno dei comprensori alpini di caccia, di concerto con questi, due distinti comparti venatori, denominati l'uno zona di maggior tutela e l'altro zona di minor tutela, con l'esercizio della caccia differenziato in relazione alla peculiarità degli ambienti e delle specie di fauna selvatica ivi esistenti e meritevoli di particolare tutela.»;

c) il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Le province, di concerto con i comitati di gestione dei comprensori alpini di caccia, emanano specifiche disposizioni limitative per l'esercizio venatorio nel comparto di maggior tutela e, relativamente al comparto di minor tutela, possono emanare particolari disposizioni limitative per la caccia alla selvaggina stanziale e per gli appostamenti temporanei, fermo restando che, per la caccia alla selvaggina migratoria, vige il calendario venatorio regionale, con il divieto della caccia vagante oltre il 31 dicembre, fatta eccezione per la caccia al cinghiale.»;

d) al comma 13, la frase «Nei territori ove sia presente la tipica fauna alpina e appenninica» è sostituita con la frase «Nei comparti di maggior tutela, ai sensi del comma 5».

13. All'art. 28 (*Gestione programmata della caccia*) della legge regionale n. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

«1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 14, comma 3, lettera g), le province, sentite le organizzazioni professionali agricole e le associazioni venatorie, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, ai sensi dell'art. 13, comma 6, in ambiti territoriali e in comprensori alpini di caccia omogenei e delimitati esclusivamente da confini naturali e/o da ferrovie, autostrade, strade statali o provinciali o altri manufatti evidentemente rilevabili.»;

b) il comma 7, è sostituito dal seguente:

«7. Ogni cacciatore ha diritto di essere socio dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino di caccia in cui ha la residenza anagrafica; a tal fine il cacciatore conferma la propria iscrizione, anche non continuativa negli anni, attraverso il pagamento della relativa quota entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno; ogni cacciatore inoltre può essere socio di un ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia della Regione diverso da quello di residenza; a tal fine il cacciatore deve farne richiesta entro il 31 marzo di ogni anno e provvedere entro il 31 maggio al pagamento della relativa quota associativa, fermo restando che l'accettazione della domanda da parte dei comitati di gestione è subordinata alla disponibilità di posti il cui numero è stabilito dalla giunta regionale ogni tre anni, secondo i criteri di cui ai commi 4, 5, e 6 ed i parametri di cui all'art. 34, comma 1, lettera c); fatti salvi i diritti acquisiti di permanenza associativa dei soci residenti in Regione Lombardia già iscritti ad ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia nelle stagioni venatorie 1998/1999 e quanto stabilito in materia di ammissione dal comma 6, dell'art. 33, le province, al fine di migliorare la gestione del patrimonio faunistico, possono limitare le ammissioni di nuovi soci non residenti per un massimo del venti per cento degli stessi e comunque in numero tale da non ridurre l'indice regionale con riferimento al numero degli ammessi non residenti riscontrato nella stagione venatoria 1998/1999, con possibilità di aggiornamento ogni tre anni.».

14. L'art. 30 della legge regionale n. 26/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (*Statuto e organi degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia*) — 1. Sono organi di ciascun ambito territoriale e comprensorio alpino di caccia:

- a) il presidente;
- b) il comitato di gestione;
- c) l'assemblea dei cacciatori iscritti;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Lo statuto degli ambiti e dei comprensori e le sue modificazioni sono approvati dall'assemblea dei cacciatori iscritti.

3. Lo statuto disciplina:

a) la durata e la composizione del comitato di gestione in conformità a quanto previsto dall'art. 29, comma 1, della presente legge e dall'art. 14, comma 10, della legge n. 157/1992;

b) le modalità per la elezione del presidente, del comitato di gestione e del collegio dei revisori dei conti;

c) le modalità di convocazione e di svolgimento dell'assemblea dei cacciatori iscritti;

d) le modalità di funzionamento degli organi, le rispettive competenze e responsabilità, nonché le procedure per la sostituzione o la revoca dei componenti.

4. I comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, componenti sono nominati con provvedimento del presidente della provincia, sono, in conformità all'art. 14, comma 10, della legge n. 157/1992, così composti:

- a) un rappresentante della provincia;
- b) un rappresentante per ognuno dei tre comuni con maggior superficie agro-silvo-pastorale compresa nell'ambito stesso e da essi designati;
- c) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole di cui uno indicato dalle associazioni cinofile nominato dall'ente nazionale per la cinofilia italiana;
- d) sei rappresentanti designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio dell'ambito e designati dai rispettivi organi provinciali;
- e) quattro rappresentanti nominati dalle associazioni di protezione ambientale presenti in forma organizzata sul territorio dell'ambito.

5. I rappresentanti di cui al comma 4, lettera d) sono designati dalle rispettive organizzazioni provinciali in base al principio della rappresentatività sul territorio dell'ambito; i rappresentanti devono essere iscritti tra i soci dell'ambito territoriale di caccia e sono indicati nella misura di tre dall'associazione più rappresentativa nell'ambito territoriale di caccia e tre dalle altre associazioni in base al medesimo principio.

6. Il presidente dell'ambito territoriale di caccia è eletto dai componenti il comitato di gestione tra i suoi membri.

7. I comitati di gestione dei comprensori alpini di caccia, i cui componenti sono nominati con provvedimento del presidente della provincia, sono composti da:

- a) un rappresentante della provincia;
- b) un rappresentante designato dalla comunità montana territorialmente interessata o dal rappresentante delle comunità montane interessate, designato d'intesa tra le stesse;
- c) cinque rappresentanti designati dalle associazioni venatorie provinciali presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio, in proporzione ai rispettivi associati ammessi;
- d) due rappresentanti designati dall'organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa sul territorio del comprensorio alpino;
- e) due rappresentanti designati dall'associazione di protezione ambientale maggiormente rappresentativa sul territorio del comprensorio alpino;
- f) un rappresentante designato dalle associazioni cinofile.

8. La durata in carica dei comitati corrisponde a quella effettiva del consiglio provinciale. Ogni comitato di gestione ha facoltà di spesa nei limiti delle disponibilità di bilancio. La durata in carica dei membri di nomina amministrativa corrisponde a quella effettiva degli organi che li hanno nominati. Per tutti i membri designati è ammessa la revoca da parte degli organi designanti.

9. Il presidente del comprensorio alpino di caccia è eletto direttamente dall'assemblea dei soci tra i componenti del comitato di gestione.

10. La provincia, sentito il comitato di gestione, nomina il collegio dei revisori dei conti, il cui presidente è scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e gli altri due preferibilmente fra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti o nel collegio dei ragionieri e periti aziendali ovvero nel registro dei revisori contabili; il collegio dei revisori dei conti rimane in carica per lo stesso periodo previsto per il comitato di gestione e può essere riconfermato.

11. Al termine dell'esercizio sociale, il comitato di gestione predisponde il bilancio consuntivo e preventivo che vengono approvati, entro il 30 aprile dell'anno successivo, dall'assemblea dei soci e li trasmette alla provincia competente corredati della relazione tecnico-finanziaria del collegio dei revisori dei conti.

12. Il bilancio e i verbali di riunione del comitato di gestione debbono essere resi disponibili a chiunque ne faccia richiesta.

13. Qualora i rendiconti presentino dei disavanzi di gestione, o nel caso in cui i comitati non siano in grado di funzionare, ovvero commettano violazioni di legge o prevarichino le proprie competenze anche in riferimento al comma 3, il comitato di gestione viene destituito dal presidente della provincia che provvede a nominare un commissario.

14. Entro sessanta giorni dalla nomina, il commissario di cui al comma 13, riferisce al presidente della provincia per avviare le procedure per il rinnovo del comitato stesso.

15. Gli ambiti territoriali ed i comprensori alpini di caccia conformano i propri statuti ai criteri ed agli indirizzi per la redazione dello statuto adottati dalla giunta regionale. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dallo statuto, si rinvia alle disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice civile, ove applicabili, fermo restando che è fatto divieto agli organi degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia introdurre o attuare regolamenti in contrasto con le norme sull'attività venatoria stabilite dalla presente legge o dal calendario venatorio regionale.

16. Le province predispongono entro il 15 aprile di ogni anno un elenco contenente le sedi, gli indirizzi ed ogni altra informazione ritenuta utile, degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia e lo comunicano entro la stessa data alla Regione che provvede a predisporre un elenco a livello regionale ed a fornirlo alle province ed a tutte le associazioni venatorie presenti sul territorio.

17. Le province sono tenute a verificare costantemente il rispetto delle norme della presente legge da parte dei comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia ed altresì a rendere immediatamente operative le disposizioni applicative regionali. In caso di inadempienze o irregolarità nello svolgimento delle loro funzioni, agli ambiti territoriali e ai comprensori alpini di caccia le province applicano il disposto di cui al comma 13.

18. In nessun caso i comitati di gestione degli ambiti territoriali o dei comprensori alpini possono modificare le disposizioni di cui all'art. 32, né apportare modifiche ai periodi, agli orari, ai modi ed ai luoghi di caccia o all'elenco delle specie cacciabili o ai limiti di carniere giornaliero o stagionale definiti dalla presente legge, dal calendario venatorio regionale e dai calendari venatori integrativi provinciali.

19. In nessun caso i comitati di gestione degli ambiti territoriali o dei comprensori alpini possono disporre ai propri soci l'obbligo della rinuncia all'iscrizione ed altri ambiti territoriali o comprensori alpini ove gli stessi soci risultino già regolarmente iscritti.»

15. All'art. 31 (*Compiti dei comitati di gestione*) della legge regionale n. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere a) e b) del comma 1, sono sostituite dalle seguenti:

«a) i piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato per ciascuna stagione venatoria con i programmi di immissione e dei prelievi di selvaggina e di riqualificazione faunistica, le previsioni sulla realizzazione di interventi di set-aside faunistico e la pianificazione pluriennale degli interventi di gestione e miglioramento ambientale di cui al comma 2;

b) la realizzazione di strutture atte alla produzione, allevamento e adattamento in libertà di fauna selvatica;»;

b) alla lettera c) del comma 1, la parola «consistenza» è sostituita con le parole «densità minima»;

c) la lettera b) del comma 2, è sostituita dalla seguente:

«b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli;»;

d) al comma 2, è aggiunta, alla fine, la seguente lettera h):

«h) la coltivazione dei terreni in modo da prevedere una zona di rispetto agricolo da siepi e fossati di almeno tre metri, libera da coltivazioni.»;

e) il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Le province erogano annualmente ai comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia i contributi del fondo di cui all'art. 47, relativi ai danni arrecati alle produzioni agricole dall'esercizio dell'attività venatoria; i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia provvedono all'erogazione dei contributi per le finalità del presente comma, secondo i criteri stabiliti dalle singole province.»

16. All'art. 33 (*Criteri e modalità d'iscrizione*) della legge regionale n. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2, è abrogato;

b) al comma 3, è aggiunta la seguente frase: «È fatto salvo il diritto per ogni cacciatore che abbia effettuato l'opzione per la caccia in via esclusiva da appostamento fisso di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), di accedere in qualsiasi appostamento fisso della Regione

anche se ubicato nell'ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia diverso da quello ove risulta associato, senza dover versare altro contributo di adesione.»;

c) il comma 6, è sostituito dal seguente:

«6. Le domande di adesione agli ambiti territoriali o ai comprensori alpini di caccia della Regione devono essere presentate nel periodo intercorrente tra il 1° marzo ed il 31 maggio di ogni anno su modulo predisposto dalle province o suo fax-simile. Gli associati delle precedenti stagioni venatorie possono confermare la propria adesione anche solo attraverso il pagamento della quota associativa entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno; i neo-cacciatori, all'atto del conseguimento della licenza di caccia, hanno diritto ad essere associati allo stesso ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia di colui che li dovrà accompagnare per una stagione venatoria ai sensi dell'art. 44, comma 8; nel caso di figli di associati, questi hanno altresì il diritto di praticare la stessa specializzazione di caccia del genitore che li accompagna.»;

d) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Il comitato di gestione, sulla base di modalità determinate d'intesa con la provincia, può consentire al socio di ospitare dopo il primo mese di caccia, senza, finalità di lucro, un altro cacciatore che ha scelto la medesima forma di caccia vagante, anche se residente in altra Regione. All'ospite è rilasciata un'autorizzazione giornaliera predisposta dall'ambito territoriale o dal comprensorio alpino di caccia; nel caso di prelievo di selvaggina stanziale da parte dell'ospite, la marcatura sul tesserino venatorio è a carico del socio ospitante».

17. All'art. 35 (*Esercizio della caccia in forma esclusiva*) della legge regionale n. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando il numero massimo consentito di giornate di caccia di cui all'art. 40, comma 13, ogni cacciatore iscritto può disporre, a partire dal 1° novembre di ogni stagione venatoria, di un pacchetto di dieci giornate venatorie fruibili in tutti gli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia, esclusivamente nella zona di minor tutela, della provincia di residenza e di quella di ammissione, limitatamente alla caccia alla selvaggina migratoria, sulla base dei criteri approvati dalla giunta regionale, corrispondendo il contributo base di adesione di cui all'art. 32, comma 1.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'opzione della forma di caccia, da riportarsi sul tesserino venatorio, ha validità annuale e si intende confermata se entro il 30 novembre di ogni anno non viene presentata alla provincia richiesta di modifica. Le province, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmettono i dati relativi alla giunta regionale.»

18. Alla lettera a), del comma 1, dell'art. 38 (*Aziende faunistico-venatorie ed aziende agro-turistico-venatorie*) della legge regionale n. 26/1993, dopo la parola «autorizzare» è aggiunta la seguente frase: «in modo equilibrato sul territorio.»

19. All'art. 40 (*Specie cacciabili e periodi di attività venatoria*) della legge regionale n. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione, nella predisposizione del calendario venatorio regionale, in relazione alle specie di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 157/1992, e non comprese nell'allegato II della direttiva 79/409/CEE, attua le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 4, della legge n. 157/1992»;

b) il comma 4, è sostituito dal seguente:

«previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, la giunta regionale può modificare i termini per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali ed alle tradizioni locali delle diverse realtà territoriali; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno. La modifica è concessa alle province che hanno approvato il proprio piano faunistico venatorio.»

20. Il comma 2 dell'art. 42 (*Ripopolamenti*) della legge regionale n. 26/1993 è sostituito dal seguente:

«2. L'introduzione o l'immissione di fauna selvatica viva appartenente alle specie autoctone, proveniente da allevamenti nazionali o esteri, è effettuata dalle province, nonché, previa autorizzazione della provincia competente, dagli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia e dalle associazioni venatorie, in qualunque periodo dell'anno, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, della legge n. 157/1992, esclusivamente nei territori e negli istituti di cui

all'art. 14, comma 3, della presente legge; in caso di fauna selvatica viva proveniente dall'estero, l'introduzione o l'immissione della stessa è effettuata al solo scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico. ».

21. All'art. 43 (*Divieti*) della legge regionale n. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 1 le parole: «poderali ed interpoderali.» sono sostituite dalle seguenti: «poderali ed interpoderali, nonché consortili o vicinali ad uso pubblico;»;

b) alla lettera g) del comma 1 è aggiunta, alla fine, la seguente frase: «tale divieto non si applica, fuori dai centri abitati, per il trasferimento di cacciatori con armi scariche, unicamente nei giorni consentiti alla caccia, per brevi tratti di attraversamento di strade e ferrovie, fermo restando che il percorso di andata e ritorno dall'appostamento fisso di caccia va effettuato comunque con il fucile scarico;»;

c) alla lettera m) del comma 1 le parole «di cui all'art. 27, comma 6, secondo le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo stesso» sono sostituite con le parole «delle comunità montane, sentito l'INFS.»;

d) al comma 1 è aggiunta, alla fine, la seguente lettera: «gg) abbattere fauna stanziale da appostamento fisso.»;

e) al comma 2 sono aggiunte, alla fine, le seguenti lettere d) ed e):

«d) addestrare o allenare cani da caccia al di fuori dei periodi e degli orari consentiti, con l'esclusione dei cuccioli di età non superiore a 18 mesi tatuati e iscritti all'anagrafe canina;»;

«e) effettuare fotografie o riprese cinematografiche non autorizzate dalla provincia a uccelli selvatici durante la cova o l'allevamento dei piccoli nati.»;

f) il comma è sostituito dal seguente:

«3. La caccia è vietata sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi; i valichi sono individuati dalle province, sentito l'INFS, e comunque nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle alpi e devono essere indicati nei piani di cui agli articoli 12 e 14 e nei calendari venatori.»;

g) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ogni cacciatore o gruppo di cacciatori non può usare più di sei cani durante l'esercizio venatorio, fatta eccezione per chi pratica la caccia al cinghiale, ove tale limite sarà determinato dalla provincia competente e comunque non potrà essere superiore a 18 cani.»;

h) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 5:

«5. Fermi restando i divieti di cui all'art. 5, comma 9 e all'art. 21, comma 1, lettere bb), cc) ed ee) della legge n. 157/1992, è consentita la consumazione anche in pubblico esercizio di fauna selvatica legittimamente abbattuta appartenente alle specie cacciabili.».

22. Dopo il comma 1 dell'art. 46 (*Tasse di concessione regionale*) è aggiunto il seguente comma 1-bis:

«1-bis. L'importo della tassa di concessione regionale per gli appostamenti fissi è ridotto del 50 per cento per i titolari ultra sessantacinquenni e per i portatori di handicap fisici che comportino la riduzione di oltre il 30 per cento della capacità motoria.».

23. L'art. 47 della legge regionale n. 26/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 47 (*Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria*) — 1. Il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita è a carico:

a) delle province, qualora siano provocati nelle oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di produzione della selvaggina; le stesse faranno fronte ai danni con la dotazione finanziaria del bilancio regionale riguardante le spese per le funzioni trasferite in materia di caccia;

b) degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini di caccia, qualora si siano verificati nei fondi ivi compresi, per i danni provocati da fauna selvatica e domestica inselvatichita. I danni, la cui denuncia dovrà avvenire entro otto giorni dall'avvenimento, verranno quantificati attraverso perizie effettuate dai tecnici abilitati individuati dalle province di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali o dei comprensori alpini. Le risorse per il pagamento di tali danni saranno reperite annualmente con legge di approvazione del bilancio di previsione annuale regionale e ripartite tra le province in

base alle effettive esigenze dei singoli ambiti territoriali o comprensori alpini di competenza; gli stessi sono tenuti a partecipare fino al 10 per cento dei danni quantificati e liquidati tramite le quote versate dai singoli soci;

c) dei titolari delle strutture territoriali private di cui agli articoli 19 e 38 della presente legge, qualora si siano prodotti nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;

d) dei proprietari o conduttori dei fondi di cui all'art. 37 della presente legge, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi;

e) dei titolari delle zone per l'addestramento e per le prove cinofile di cui all'art. 21 della presente legge, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese per gli interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo (recinzioni, repellenti, ecc.) solo se preliminarmente concordate ed autorizzate dai comitati di gestione.

3. I nuovi impianti che fruiscono di finanziamenti CEE debbono già prevedere nella domanda di contributo le opere di difesa dei danni provocabili dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita. Per tali impianti non sono ammesse richieste di risarcimento danni.

4. La provincia provvede alla gestione delle somme assegnate, sentito il comitato tecnico costituito da ciascuna provincia a norma del comma 2, dell'art. 26 della legge n. 157/1992.

5. La provincia, nei limiti e con le modalità previste dal piano faunistico-venatorio provinciale, provvede alla concessione dei contributi finalizzati alla prevenzione dei danni entro 180 giorni dalla presentazione della relativa domanda e provvede altresì alla liquidazione dei danni accertati entro e non oltre i termini previsti dal comma 3 dell'art. 26 della legge n. 157/1992.

6. Le province, qualora accertino ripetuti fenomeni di consistente predazione dei frutti di vigneti e frutteti dovuti all'eccessiva consistenza di una o più specie di fauna selvatica, attuano interventi di sfoltimento della popolazione faunistica interessata; avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni venatorie.».

24. L'art. 51 della legge regionale n. 26/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 51 (*Sanzioni amministrative statali e regionali - Ritiro tesserino*) — 1. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dall'art. 31, comma 1, della legge n. 157/1992, si applica la sanzione da L. 30.000 a L. 180.000 per tutte le violazioni alla presente legge ed ai regolamenti regionali e provinciali attuativi che non siano già comprese nelle violazioni previste dall'art. 31; la medesima sanzione si applica per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.

2. Si applica la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 180.000 per chi abbatte selvaggina migratoria consentita anche in deroga, in numero superiore a quanto previsto dall'art. 24. Per chi supera, per la caccia vagante, le tre giornate di caccia settimanali o il numero complessivo di giornate per l'intera stagione venatoria, o per chi addestra i propri cani in periodo di divieto o in zone non consentite, o per la mancata sorveglianza dei cani da caccia in luoghi in cui possano arrecare grave danno alla fauna selvatica, se recidivo, la sanzione è raddoppiata.

3. Si applica la sanzione amministrativa di L. 50.000 per la mancata consegna, al termine della stagione venatoria, del tesserino venatorio.

4. Si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000 per chi abbatte selvaggina stanziale da appostamento fisso; se la violazione è commessa durante i periodi concessi ai sensi dell'art. 40, comma 4, la sanzione è raddoppiata ed è disposto dalla provincia il ritiro del tesserino fino ad un anno.

5. Si applica la sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 1.200.000 per chi volontariamente procura disturbo all'esercizio venatorio anche avvalendosi di strumenti atti all'allontanamento della selvaggina; se l'attività di disturbo è commessa da agenti della vigilanza volontaria di cui al comma 5 dell'art. 48, la sanzione è raddoppiata.

6. Il presidente della provincia provvede alla richiesta del risarcimento del danno arrecato alla fauna stanziale; i relativi introiti sono destinati ai rispettivi comitati di gestione.

7. Le sanzioni accessorie sono quelle stabilite dall'art. 32 della legge n. 157/1992.

8. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal presidente della provincia.».

25. Dopo l'allegato C) alla legge regionale n. 26/1993 è aggiunto il seguente allegato D:

«Allegato «D» (Art. 7) — Disposizioni e modalità per il prelievo e la cattura dei richiami vivi:

1. L'attività di prelievo e di cattura di uccelli vivi a fini di richiamo non è considerata esercizio di attività venatoria ed è esercitata in presenza delle condizioni di deroga previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE, del parere dell'INFS, e nel rispetto delle prescrizioni che seguono.

2. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo, non sussistendo altre condizioni alternative nella Regione, è svolta da impianti della cui autorizzazione è titolare la provincia.

3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica stabilisce per gli impianti un congruo periodo di attività, nonché, svolge compiti di controllo e certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi. La vigilanza sull'attività degli impianti è affidata agli agenti venatori della provincia.

4. Le reti utilizzate dagli impianti sono fornite gratuitamente dalla provincia e devono essere restituite entro cinque giorni dalla fine della attività dell'impianto. Le singole province provvedono a stipulare convenzioni con i gestori degli impianti di cattura; tali convenzioni dovranno prevedere, in particolare, gli obblighi dei gestori dell'impianto, i compensi, le prescrizioni, le modalità di pagamento delle spese di gestione, le eventuali assicurazioni, i casi di revoca dell'autorizzazione, nonché il numero massimo complessivo di esemplari catturabili per singola specie, determinato dalla provincia per l'intero territorio provinciale e, su tale base, per singolo impianto, non superiore al rapporto annuale di tre capi per cacciatore da appostamento.

5. Gli impianti possono essere fissi o mobili, a reti verticali o orizzontali di tipo tramaglio o mist-netz; gli impianti fissi, costituiti da roccoli, bressane, copertoni o prodine, dovranno essere adeguatamente tabellati a cura della provincia.

Tutti gli impianti di cattura, in fase di attività, non possono essere lasciati incustoditi; nel raggio di cento metri dagli impianti di cattura la caccia è vietata. Il gestore, durante il funzionamento dell'impianto, può ammettere la presenza di persone diverse dai collaboratori dichiarati, purché si limitino ad assistere passivamente alla attività di cattura.

6. Il controllo alle reti dovrà essere compiuto almeno entro ogni ora e più frequentemente in caso di condizioni atmosferiche avverse.

7. Ogni esemplare consentito e catturato deve essere immediatamente inanellato in modo inamovibile; la liberazione delle specie non catturabili deve avvenire alle reti per realizzare la selettività della cattura a posteriori, attuata in via principale dalle reti appositamente indicate secondo la maglia dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, secondo la circolare del 22 novembre 1996, n. 31502 del MIRAAF (ora MIPA) e del 15 gennaio 1999, n. 81619 dello stesso Istituto nazionale per la fauna selvatica; il contrassegno inamovibile fornito dalla provincia deve essere apposto sul tarso degli uccelli. I soggetti provvisti di anelli utilizzati in sede internazionale per lo studio delle migrazioni che venissero eventualmente catturati, dovranno essere liberati subito dopo aver trascritto i dati su specifica cartolina da spedire all'Istituto nazionale per la fauna selvatica e all'osservatorio regionale.

8. Ogni esemplare catturato verrà messo, dopo l'estrazione dalla rete, in un sacchetto di tela o di stoffa o in altro contenitore e successivamente, su un registro contenente l'iscrizione completa del contrassegno, verrà trascritta la data e l'ora della cattura e la specie catturata; dovrà inoltre essere previsto un registro per segnalare gli esemplari marcati e ceduti, quelli marcati e trattenuti dall'impianto e quelli deceduti.

9. I richiami catturati dovranno essere custoditi in un locale adibito specificatamente allo scopo e mantenuto sempre in condizioni igieniche ottimali di temperatura, umidità ed areazione, con a disposizione acqua e cibo.

10. L'attività di cessione dei richiami è gratuita ed avviene o presso l'impianto di cattura o in centri di distribuzione individuati dalle province che determineranno altresì gli orari di apertura al pubblico e le modalità di fruizione. Ogni anno potranno essere ceduti e trascritti sull'apposito tesserino non più di due esemplari per ogni sin-

gola specie per cacciatore, da appostamento fisso o temporaneo, fermo restando che la sostituzione del richiamo di cattura avverrà solo dietro presentazione del richiamo morto da sostituire.

11. Per la gestione di ogni singolo impianto, la provincia si avvale di un gestore, valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale gestore, sotto sua stretta responsabilità, può avvalersi di collaboratori, anche con funzioni ausiliarie.

12. Per il funzionamento di ogni impianto è consentito l'uso di non più di venti richiami vivi di cattura per ogni specie e di richiami di allevamento senza limitazione di numero; è consentito altresì l'uso dei mezzi previsti dalla presente legge.

13. Le reti utilizzabili per la cattura consentita dei richiami vivi al fine di realizzare la selettività delle catture devono avere una maglia non inferiore a 32 millimetri di lato per le reti verticali e una maglia non inferiore a 22 millimetri per le reti orizzontali.

14. L'eventuale cessazione dell'attività da parte di un impianto, nel corso dell'anno, dovrà essere comunicata tempestivamente alla provincia competente che provvederà a trasmettere la comunicazione all'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

15. Per tutte le violazioni alle prescrizioni di cui al presente allegato si applica la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 900.000. Si applica inoltre la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 e la sospensione nominale dell'autorizzazione da uno a due anni per chi vende uccelli di cattura in violazione dell'art. 5, comma 9; della legge n. 157/1992».

26. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale approva i criteri di cui all'art. 35, comma 2, della legge regionale n. 26/1993, come sostituito dal comma 17, lettera a) della presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 8 maggio 2002

FORMIGONI

(Approvata nella seduta del 4 maggio 1999 e riapprovata nello stesso testo a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione nella seduta del 28 luglio 1999).

02R0411

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2002, n. 8.

**Abolizione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali in attuazione dell'art. 9, comma 2, della legge costituzionale n. 3/2001.**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia* n. 19 del 10 maggio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Abolizione dei controlli di legittimità*

1. L'organo regionale di controllo, istituito ai sensi delle leggi regionali 29 giugno 1993, n. 20 (Norme in materia di controllo sugli atti degli enti locali) e 21 settembre 1995, n. 43 (Modifiche ed integra-

zioni alla legge regionale 29 giugno 1993, n. 20 «Norme in materia di controllo sugli atti degli enti locali»), costituito dalle sezioni interprovinciali di Milano e Brescia, è soppresso.

2. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 29 giugno 1993, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

b) legge regionale 21 settembre 1995, n. 43 e successive modifiche;

c) i commi 31 e 32 dell'art. 1 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»).

3. È abrogato, inoltre, il comma 39 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2000 e conseguentemente cessano di essere esercitati i controlli preventivi di legittimità sugli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

4. Il comma 33 dell'art. 1 della legge regionale n. 1/2000 è sostituito dal seguente:

«33. La Regione assicura lo svolgimento dell'attività di consulenza a favore degli enti locali e ne disciplina le modalità di esercizio».

#### Art. 2.

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 9 maggio 2002

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/495 del 30 aprile 2002).

02R0412

### LEGGE REGIONALE 9 maggio 2002, n. 9.

#### Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 10 «Piano territoriale d'area Malpensa. Norme speciali per l'aerostazione intercontinentale Malpensa 2000».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia* n. 19 del 10 maggio 2002)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 10 «Piano territoriale d'area Malpensa. Norme speciali per l'aerostazione intercontinentale Malpensa 2000».

1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 10/1999 è sostituito dal seguente:

«3. Agli effetti di cui al comma 2 e di cui all'art. 1, comma 6, le previsioni inerenti agli interventi elencati nella tabella A2 dell'allegato A decadono alla data del 31 dicembre 2003, qualora non sia

intervenuta l'approvazione, con le procedure di cui all'art. 3, dei relativi progetti o programmi di attuazione. Per quanto concerne gli interventi infrastrutturali di mobilità ed accessibilità, tale termine è pari a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.».

2. Il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 10/1999 è sostituito dal seguente:

«5. Fino all'entrata in vigore dei piani territoriali di coordinamento provinciali, la Regione, in sede di istruttoria dei piani regolatori generali dei comuni compresi nel piano territoriale d'area Malpensa e delle relative varianti, diverse da quelle di cui al comma 4, provvede all'accertamento della loro compatibilità con i contenuti del piano territoriale d'area e conclude il procedimento di approvazione di cui all'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica) entro novanta giorni dalla data del deposito dei relativi atti e della connessa asseverazione presso la competente unità organizzativa.».

3. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 10/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora per la definizione ed approvazione degli interventi di carattere prioritario elencati nell'allegato A) del piano territoriale d'area Malpensa si proceda alla stipulazione di accordi di programma, ovvero tramite altri strumenti di programmazione negoziata, all'istruttoria provvede la commissione tecnica regionale Malpensa di cui all'art. 4, integrata dai rappresentanti tecnici delle amministrazioni coinvolte nell'accordo e nominati dal comitato per l'accordo di programma.».

4. Al comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 10/1999 è aggiunto il seguente comma 5-bis:

«5-bis. Per le opere elencate nell'allegato A), tabella A1 e riguardanti l'accessibilità di carattere locale, qualora l'esito della conferenza dei servizi comporti variazione dello strumento urbanistico, le determinazioni della stessa costituiscono proposta di variante, in ordine alla quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e delle opposizioni formulate dagli aventi titolo, ai sensi della legge n. 1150/1942, il consiglio comunale adotta, entro novanta giorni, le determinazioni conseguenti.».

5. La lettera d) del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 10/1999 è sostituita dalla seguente:

«d) l'espressione dei pareri di cui al comma 4, dell'art. 2, sulle varianti in conformità alle previsioni dell'allegato A) del piano d'area Malpensa e in attuazione degli indirizzi e criteri contenuti nel piano stesso; tali pareri devono essere formulati dalla commissione tecnica regionale Malpensa entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, decorso il quale il parere si intende favorevole;».

#### Art. 2.

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 9 maggio 2002

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/496 del 30 aprile 2002).

02R0413

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2002, n. 10.

**Introduzione di criteri di valutazione della qualità dell'offerta formativa ai fini dell'erogazione dei buoni scuola - Modifica dell'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)».**

(Pubblicata nel 1° supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 10 maggio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Introduzione di criteri di valutazione della qualità formativa delle scuole ai fini dell'erogazione dei buoni scuola*

1. La lettera e) del comma 121 dell'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)» è sostituita dalla seguente:

«e) all'erogazione dei contributi alle scuole non statali, ivi comprese quelle comunali, nell'ambito delle risorse assegnate dallo Stato e nel rispetto della legislazione nazionale, anche attraverso gli enti locali competenti, nonché all'attribuzione, nei limiti delle risorse regionali disponibili, di buoni scuola alle famiglie degli allievi frequentanti scuole statali e non statali, paritarie, legalmente riconosciute e parificate, al fine di coprire, in tutto o in parte, le spese effettivamente sostenute. I buoni scuola dovranno essere rapportati al reddito, alle disagiate condizioni economiche, al numero dei componenti del nucleo familiare e all'entità delle spese scolastiche gravanti complessivamente sul nucleo medesimo. Le modalità per l'attuazione degli interventi sono definite dalla giunta regionale, con propria deliberazione, sulla base degli indirizzi del consiglio regionale. Con tale deliberazione vengono inoltre determinate, con eventuale gradualità, forme di verifica della qualità dell'offerta formativa delle scuole in cui vengono utilizzati i buoni scuola, nonché l'esclusione della possibilità di utilizzare i buoni scuola nelle scuole che non raggiungano gli standard qualitativi stabiliti.»

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 9 maggio 2002

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/497 del 30 aprile 2002).

02R0414

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(Provincia di Bolzano)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 febbraio 2001, n. 4.

**Approvazione regolamento alla legge provinciale 19 luglio 1994, n.3, concernente «Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci».**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 20 marzo 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 59 del 15 gennaio 2001,

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È approvato il regolamento di esecuzione all'art. 16-bis, comma 2 e 5, della legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3, che prevede la definizione delle prescrizioni particolari per l'uso nonché delle norme di sicurezza per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di risalita mobili a fune bassa, come da testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 febbraio 2001

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2001  
Registro n. 1, foglio n. 2*

ALLEGATO I

**PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO  
DI PICCOLI IMPIANTI DI RISALITA MOBILI A FUNE BASSA**

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento determina le norme tecniche di sicurezza per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di piccoli impianti di risalita mobili a fune bassa, la documentazione da prodursi per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio degli stessi, nonché le prescrizioni particolari relativamente all'uso e alla sicurezza di tali impianti, in attuazione dell'art. 16-bis della legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3, recante l'ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci.

2. Agli effetti delle presenti norme, per impianto di risalita mobile a fune bassa, di seguito chiamato sciovia a fune bassa, si intende una sciovia in cui la fune di trazione corre ad un'altezza dal terreno tale da consentire all'utente l'afferramento diretto o con interposizione di un dispositivo di traino di ridotta lunghezza. La lunghezza dell'impianto, misurato tra il punto di attacco e quello di distacco, non deve essere maggiore di 60 m.

*Capo II*NORME TECNICHE DI SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE  
E LA COSTRUZIONE

## Art. 2.

*Documentazione tecnica*

1. Il progetto consiste dei seguenti elaborati numerati, firmati dal richiedente l'autorizzazione all'esercizio della scivovia a fune bassa e dall'ingegnere progettista, esperto in campo funiviario, iscritto nell'albo professionale:

a) descrizione delle caratteristiche costruttive generali dell'impianto, compresa l'illustrazione delle parti regolamentate dalle presenti norme, nonché la dimostrazione della rispondenza a dette norme e disposizioni;

b) carta topografica in scala 1:5.000, ove esistente, con indicazione del tracciato dell'impianto;

c) disegno, in scala 1:200, del profilo longitudinale del tracciato, con rappresentazione della configurazione assunta dalla fune traente e con indicazione della pendenza massima della fune traente e del tracciato;

d) planimetria, in scala 1:200, comprendente le recinzioni previste per la linea e le stazioni;

e) verifica della fune traente e della relativa configurazione;

f) disegni di insieme della stazione motrice e della stazione di rinvio con le verifiche di calcolo degli elementi principali;

g) schema funzionale dei circuiti di potenza, di comando, di sicurezza, di segnalazione e di telecomunicazione, con relativa descrizione illustrativa, redatto in conformità alle norme del comitato elettrotecnico italiano (CEI);

h) indicazione della provenienza dei principali elementi meccanici ed elettrici costituenti la scivovia, con indicazione delle ditte costruttrici e fornitrici;

i) fascicolo contenente le istruzioni per il montaggio, l'esercizio e la manutenzione, comprese le prove e verifiche periodiche, nonché il programma degli esami da effettuare in occasione delle revisioni speciali; il fascicolo è da completare con le istruzioni per la messa a terra elettrica e per i provvedimenti antinfortunistici.

2. Se lo stesso impianto viene montato su tracciati diversi, per ogni tracciato deve essere prodotta la documentazione tecnica di cui alle lettere b), c), d), ed e) del comma 1.

## Art. 3.

*Tracciato e profilo*

1. Il tracciato dell'impianto deve essere rettilineo e scelto in modo da non presentare pericoli per gli sciatori trasportati. Il profilo del terreno deve adattarsi alla configurazione della fune traente, l'altezza della fune del ramo di salita, misurata rispetto alla pista innevata, deve rimanere, anche in assenza di sciatori, compresa tra 1,50 m. e 0,40 m. Non sono ammessi sostegni né sul ramo di salita né su quello di discesa.

2. Per l'ancoraggio delle stazioni sono ammessi, oltre alle fondazioni fisse, sistemi di zavorra da realizzare con blocchetti di calcstruzzo.

3. Le stazioni ed il tracciato, ad eccezione delle zone di partenza e di arrivo, vanno recintati in modo da impedire l'accesso alle parti in movimento dell'impianto.

4. La pendenza massima sia della pista che della fune non deve superare il 25 per cento per le manovie ed il 35 per cento se la fune traente è munita di dispositivo di traino.

5. La larghezza della pista di risalita deve essere di almeno 2,5 m.; la proiezione verticale della fune traente si deve trovare nel terzo medio di tale larghezza.

6. Non sono ammesse pendenze trasversali della pista di risalita.

7. La distanza minima tra le strutture della scivovia, funi comprese, ed ostacoli non appartenenti all'impianto deve essere superiore a 3 m.

## Art. 4.

*Funi*

1. La tensione della fune traente deve essere mantenuta entro un intervallo opportunamente prefissato.

2. La fune traente deve essere composta di fibre tessili o sintetiche di diametro non inferiore a 12 mm. ed essere del tipo antigirevole.

3. Il fabbricante deve certificare le caratteristiche delle funi traenti, il loro carico minimo di rottura per trazione e le modalità di esecuzione dell'impalmatura.

4. Le funi di ancoraggio e di regolazione che sopportano direttamente il tiro dell'anello di trazione devono essere, di norma, di tipo unificato. Nel caso di impiego del dispositivo del tipo «tirfort», le caratteristiche della relativa fune devono essere dichiarate dal costruttore indicando il carico minimo di rottura della fune.

5. La fune traente deve essere giuntata mediante impalmatura. Non è ammessa più di una impalmatura.

6. Le operazioni di impalmatura vanno eseguite da personale specializzato secondo le modalità indicate dal fabbricante della fune di cui al comma 3. Delle operazioni va redatto apposito verbale.

## Art. 5.

*Grado di sicurezza delle funi*

1. Per la fune traente il grado di sicurezza risulta dal rapporto tra il carico di rottura e lo sforzo di trazione assiale a regime nel tratto più sollecitato, mentre per le altre funi risulta dal rapporto tra il carico somma e lo sforzo assiale massimo nella fune stessa.

2. Il calcolo della tensione di lavoro della fune traente è effettuato sulla base delle seguenti ipotesi convenzionali:

a) impianto a regime;

b) massa dello sciatore pari ad 80 kg;

c) coefficiente di attrito tra sci e neve pari a 0,06.

3. Il grado di sicurezza delle funi nuove non deve essere inferiore a:

a) 5,5 per le funi traenti;

b) 6,0 per le funi tenditrici, di regolazione e ausiliarie che sopportano direttamente il tiro dell'anello di trazione;

c) 6,5, qualora sulle funi tenditrici, di regolazione e ausiliarie vengono applicati morsetti di serraggio che interessano il ramo in tensione.

## Art. 6.

*Attacchi di estremità*

1. Gli attacchi di estremità delle funi devono essere del tipo ad attrito su tamburo o del tipo a redancia. Gli attacchi a redancia sono ammessi soltanto per le funi di ancoraggio, purché vengano utilizzati idonei morsetti.

2. Le redance devono avere un raggio di curvatura minimo, misurato in corrispondenza dell'asse della fune, non inferiore a tre volte il diametro della fune stessa.

3. Le pulegge di compensazione ed i tamburi su cui si avvolgono le funi di regolazione e di ancoraggio devono avere un diametro, misurato in corrispondenza dell'asse della fune, non inferiore a 15 volte quello della fune medesima.

4. L'avvolgimento delle funi sui tamburi deve essere realizzato con almeno tre spire complete. Il capo libero deve essere bloccato da due morsetti a piastra, montati l'uno vicino all'altro in modo da segnalare l'eventuale scorrimento nella prima morsa.

5. Negli attacchi a redancia, i morsetti devono essere in numero tale che un terzo di essi riesca ad impedire lo scorrimento.

6. Non sono ammesse teste fuse.

## Art. 7.

*Sicurezza rispetto allo scorrimento della fune traente sulla puleggia motrice*

1. L'aderenza per evitare lo scorrimento della fune traente sulla puleggia motrice è assicurata quando si verifica la relazione:

$$T/t \leq e^{f\alpha}$$

dove:

$T/t$  è il rapporto tra la tensione all'ingresso e la tensione all'uscita della puleggia motrice nelle condizioni più sfavorevoli;

$e$  è la base dei logaritmi naturali;

$\alpha$  è l'angolo, espresso in radianti, di avvolgimento della fune traente sulla puleggia motrice;

$f$  è il coefficiente di attrito tra fune e gola della puleggia, che convenzionalmente si assume pari a 0,25 per gole guarnite in gomma vulcanizzata.

2. Nella determinazione delle tensioni all'ingresso ( $T$ ) ed all'uscita ( $t$ ) della puleggia motrice si tiene conto di una accelerazione media nella fase di avviamento non inferiore a 0,4 m/s. Eventuali scarti maggiori dell'accelerazione effettiva vanno contenuti in maniera tale da non provocare scorrimenti apprezzabili della fune traente sulla puleggia motrice.

#### Art. 8.

##### *Velocità d'esercizio e intervallo tra i dispositivi di traino*

1. La velocità massima d'esercizio è fissata in 1,6 m/s.

2. L'intervallo minimo di tempo intercorrente tra due dispositivi di traino consecutivi è fissato in 5 secondi.

#### Art. 9.

##### *Disposizioni concernenti le stazioni*

1. Le pulegge sulle quali si avvolge la fune traente devono avere la gola rivestita con idoneo materiale cedevole, atto ad assicurare la necessaria aderenza. Il loro diametro, misurato in corrispondenza dell'asse della fune traente, non deve essere inferiore a 30 volte il diametro della medesima.

2. Le pulegge devono essere provviste di dispositivi atti ad eliminare la neve ed il ghiaccio.

3. Gli organi in movimento delle stazioni, le apparecchiature elettriche e, in genere, tutti i dispositivi che possano presentare pericoli per le persone o che riguardino la sicurezza dell'esercizio vanno resi inaccessibili alle persone mediante protezioni permanenti.

4. La puleggia della stazione a monte deve essere preferibilmente del tipo sospeso, con franco verticale rispetto al terreno innevato non inferiore a 2 m. Qualora detta puleggia non sia del tipo sospeso, in corrispondenza della stazione a monte va prevista una carenatura in materiale soffice, tale da impedire che lo sciatore eventualmente impigliatosi possa venire a contatto con le strutture della stazione stessa.

5. Prima della puleggia a monte vanno previsti due distinti dispositivi di arresto automatico dell'impianto per mancato sgancio dello sciatore dalla fune traente, realizzati con tipologia diversa come segue:

a) il primo ad una distanza non inferiore a 10 m dalla predetta puleggia;

b) il secondo ad una distanza, dalla stessa puleggia, superiore al massimo spazio di arresto.

6. La stazione a monte va dotata di dispositivo che permetta la regolazione della fune traente in entrata nella puleggia.

7. Nelle stazioni deve trovarsi un comando, del tipo a consenso, per l'arresto dell'impianto. Tale comando deve essere ubicato in prossimità dei punti di attacco e di distacco degli sciatori, in maniera da poter essere azionato tempestivamente dal personale in caso di necessità. Alla stazione di rinvio deve essere previsto un ulteriore comando di arresto del tipo a chiave estraibile.

8. Tutte le apparecchiature elettriche, compreso il motore elettrico, se non installate in un locale chiuso, devono essere del tipo a tenuta stagna.

9. Le caratteristiche dell'azionamento ed i dispositivi di avviamento devono consentire partenze con accelerazioni graduali.

10. Le apparecchiature dei motori elettrici devono comprendere anche le protezioni previste dall'art. 15, comma 16, nonché relè termici.

11. Per l'azionamento non sono ammessi motori termici.

12. Di norma l'argano deve essere munito di un freno. Detto freno può essere sostituito con un dispositivo di antiretromarcia, purché lo spazio di arresto spontaneo a vuoto sia inferiore alla distanza tra due traini oppure, in mancanza di essi, alla distanza corrispondente allo spazio percorso in 5 secondi.

13. Qualora la sorveglianza dell'impianto venga effettuata solo dalla stazione a monte, le apparecchiature elettriche per le segnalazioni e per l'arresto dell'impianto devono essere disponibili anche in tale stazione. In tal caso, prima della entrata della fune nella puleggia, a valle deve essere previsto un dispositivo di arresto automatico dell'impianto nell'eventualità che un oggetto si introduca tra fune e puleggia. Tale dispositivo di arresto deve trovarsi ad una distanza dalla puleggia superiore al 1,2 volte il massimo spazio di arresto.

#### Art. 10.

1. I dispositivi di tensione devono essere progettati prevedendo la possibilità d'impiego di funi tenditrici di tipo unificato.

2. Per la regolazione della tensione della fune traente deve essere utilizzato un arganello di regolazione con trasmissione di tipo irreversibile e munito dispositivo di blocco.

3. Il sistema di cui al comma 2, può essere sostituito anche da un dispositivo del tipo «tirfort», sia come meccanismo di regolazione della tensione delle funi stabilmente collegato alle strutture fisse di stazione, sia come meccanismo di ancoraggio permanente a condizione che il grado di sicurezza del dispositivo stesso, determinato come rapporto fra il suo carico di rottura, dichiarato dal costruttore, ed il carico massimo d'esercizio, risulti non inferiore a 6,5.

4. Va previsto un dispositivo che misuri automaticamente la tensione della fune traente e che arresti automaticamente l'impianto in caso di superamento della tensione massima e minima ammessa per l'esercizio.

#### Art. 11.

##### *Norme per la costruzione e caratteristiche dei materiali*

1. La progettazione e l'esecuzione delle strutture dell'impianto, fisse o mobili, devono essere condotte seguendo, oltre alle prescrizioni del presente regolamento, gli insegnamenti della scienza delle costruzioni e le regole della costruzione di macchine, con particolare riguardo alla facilità di montaggio, smontaggio ed ispezione delle varie parti e rispettando, inoltre, le norme particolari vigenti per i vari tipi di materiali, strutture e di collegamenti, ivi compresi quelli mediante saldature.

2. I materiali utilizzati per la costruzione delle parti dell'impianto interessanti la sicurezza dell'esercizio devono essere di qualità controllata ed esenti da difetti. In particolare devono essere in grado di sopportare le più basse temperature d'esercizio prevedibili senza che le loro caratteristiche tecniche subiscano alterazioni tali da compromettere la sicurezza.

#### Art. 12.

##### *Gradi di sicurezza*

1. Per le strutture mobili e gli organi fissi ed in movimento, escluse le molle, valgono le seguenti prescrizioni:

a) gli elementi strutturali e gli organi meccanici devono possedere un grado di sicurezza allo snervamento non inferiore a 3;

b) nei complessi costituiti dall'unione di due o più elementi strutturali o dall'accoppiamento di due o più organi meccanici elementari, resi solidali per attrito, il grado di sicurezza dell'unione o dell'accoppiamento non deve essere inferiore a 3;

c) gli elementi strutturali e gli organi meccanici soggetti a ripetute sollecitazioni variabili devono presentare un grado di sicurezza non inferiore a 2, riferito al carico unitario limite di fatica, tenuto conto degli effetti di concentrazione delle tensioni, degli effetti dovuti alla finitura superficiale ed alle dimensioni dell'elemento meccanico.

## Art. 13.

*Stabilità allo scorrimento ed al rovesciamento del sistema di ancoraggio delle stazioni*

1. Il grado di stabilità allo scorrimento ed al rovesciamento del sistema di ancoraggio delle stazioni non deve essere inferiore a 1,5 nelle condizioni più sfavorevoli.

## Art. 14.

*Dispositivo di traino*

1. Di norma, i dispositivi di traino, che devono essere del tipo monoposto, sono composti da tre elementi:

- a) attacco alla fune;
- b) collegamento intermedio;
- c) attacco per lo sciatore.

2. Il dispositivo di traino può essere costituito da alcuni o da tutti gli elementi di cui al comma 1; nel caso di impianti in cui lo sciatore impugna direttamente la fune, tali elementi sono assenti. Non sono ammessi dispositivi di traino del tipo a contrasto. Il dispositivo di traino deve essere realizzato in modo tale da evitare allo sciatore di rimanere impigliato e comunque in modo da consentirgli di staccarsi agevolmente all'arrivo.

## Art. 15.

*Impianti elettrici*

1. L'impianto elettrico, considerato a partire dai terminali all'ingresso dell'interruttore generale di bassa tensione, deve prevedere tutti i circuiti ed i componenti necessari in relazione alle caratteristiche meccaniche dell'impianto che deve azionare. Tutti i componenti impiegati devono essere di tipo professionale. I dispositivi di comando manuale e le protezioni il cui mancato intervento possa essere causa di pericolo o danno devono presentare la massima affidabilità. Tutte le apparecchiature elettriche, comprese quelle telefoniche, se non installate in locali chiusi, possono essere del tipo a tenuta stagna o racchiuse in alloggiamenti separati a tenuta stagna.

2. Va previsto un solo comando di partenza. Non sono ammesse soluzioni circuitali nelle quali il comando di partenza possa escludere le protezioni, quelle indispensabili per l'avviamento.

3. I circuiti di comando devono essere galvanicamente separati dai circuiti di potenza. La tensione nominale verso terra dei circuiti di comando non deve superare i 110 volt in corrente alternata (c.a.) o in corrente continua (c.c.). Un morsetto delle bobine dei circuiti di comando va collegato direttamente a massa.

4. L'impianto va dotato di uno o più circuiti elettrici di sicurezza funzionanti in base al principio della corrente di riposo. Nei circuiti di sicurezza esterni che si trovano totalmente od in parte all'esterno delle apparecchiature, la tensione impiegata non deve superare i 25 volt in c.a. verso terra oppure i 50 volt in c.c. verso terra. Nei circuiti di sicurezza interni alle apparecchiature la tensione impiegata non deve superare i 110 volt in c.a. o in c.c. verso terra.

5. Ogni circuito di sicurezza va realizzato in modo che i relè finali si disaccettino in caso di:

- a) interruzione del circuito;
- b) mancanza della tensione di alimentazione;
- c) abbassamento della tensione di alimentazione provocata da dispersione verso terra, difetto di isolamento o corto circuito.

6. Nei circuiti di sicurezza:

a) tutti i comandi vanno disposti su uno solo dei rami che collegano la sorgente di energia con la bobina del relè, mentre l'altro ramo deve essere collegato direttamente a terra;

b) la sequenza di un comando di arresto deve essere irreversibile; inoltre, non si deve potere riavviare l'impianto senza apposito ripristino eseguito dal banco di manovra;

c) anche al cessare della causa i relè devono permanere nelle condizioni di intervento fino al ripristino.

7. Nei circuiti di sicurezza esterni:

a) i relè o dispositivi finali devono rispondere al criterio della ridondanza;

b) i predetti relè devono essere muniti di un dispositivo di controllo di efficienza.

8. Il circuito di linea deve essere tipizzato secondo le modalità di cui all'allegato E del decreto del Ministro dei trasporti 15 marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 24 maggio 1982, n. 140.

9. I circuiti di segnalazione e misura devono essere galvanicamente separati dai circuiti di potenza e di comando. La tensione nominale verso terra non deve superare i 110 volt in c.a. o in c.c..

10. I circuiti di segnalazione di anomalie devono emettere il segnale fino al ripristino, con l'intervento manuale, delle normali condizioni di funzionamento.

11. Per le spie di segnalazione ed i pulsanti sono previsti i seguenti colori:

- a) verde, per indicare sicurezza;
- b) giallo, per indicare attenzione;
- c) rosso, per indicare pericolo od allarme;
- d) blu, per specifiche segnalazioni.

12. Sul banco di manovra vanno previsti tutti gli strumenti di misura elettrici necessari per il controllo del funzionamento dell'impianto. Per il circuito di sicurezza di linea, sia nella stazione motrice che in quella di rinvio, vanno previsti strumenti di misurazione del livello del relativo segnale. L'intervento dei dispositivi di sicurezza deve essere segnalato. I dispositivi di sicurezza realizzati con circuiti elettronici devono prevedere un test di prova.

13. Ai fini della sicurezza delle persone, vanno rispettate le norme generali relative alla protezione contro i contatti, sia diretti che indiretti, e contro le scariche atmosferiche. In ogni caso le parti metalliche delle stazioni devono essere messe a terra con appositi dispersori ed essere collegate tra di loro con idoneo conduttore. L'impianto di messa a terra delle parti metalliche e delle apparecchiature elettriche deve essere conforme alle vigenti norme CEI 11.1 ed 11.8. La resistenza di terra non deve essere comunque superiore a 20 ohm. Il posto di manovra ed i posti telefonici, anche all'aperto, devono essere muniti di pedana isolante.

14. L'impianto elettrico deve essere protetto dalle sovratensioni di origine atmosferica. In particolare, idonei scaricatori devono essere installati all'ingresso delle linee nelle stazioni dell'impianto. L'interruttore generale deve essere installato in prossimità del banco di manovra oppure deve essere azionabile dal banco stesso mediante comando a distanza in c.c.

15. I dispositivi per il comando di arresto, da installare nelle stazioni, devono funzionare per apertura dei circuiti di sicurezza in cui sono inseriti e devono, inoltre, essere del tipo a distacco obbligato con contatti doppi od a ponte asportabile ed a ripristino. Per le operazioni di manutenzione, controllo o altro, il personale, per la propria sicurezza, deve poter impedire l'avviamento dell'impianto mediante un dispositivo di arresto, bloccabile in posizione di aperto, disposto nelle stazioni.

16. Il moto dell'impianto deve essere subordinato alla presenza di tutti i consensi di stazione e di linea nel circuito di sicurezza; in particolare devono essere previste le seguenti protezioni:

- a) per mancanza della tensione di rete;
- b) per mancanza di una delle fasi dell'alimentazione;
- c) sovraccarico superiore a 1,2 volte la massima corrente di regime (relè ad azione istantanea, su almeno due fasi, se l'azionamento è con motore asincrono);
- d) per un incremento della corrente assorbita (di/dt) in un intervallo di tempo definito, superiore ad un valore prestabilito.

17. I relè di cui alle lettere c) e d) del comma 16 devono avere caratteristica di taratura definita e consentire l'agevole individuazione del valore di taratura

18. La scelta del senso di marcia va effettuata mediante commutatore che, in posizione intermedia, comanda l'arresto del motore e l'intervento del freno, se previsto.

19. Negli azionamenti in c.a. l'avviamento non deve essere possibile se il reostato d'avviamento non è interamente inserito.

20. Negli azionamenti in c.c. il convertitore deve possedere protezioni opportune in relazione alle caratteristiche dell'azionamento stesso. In ogni caso un relè di minima velocità deve determinare l'ar-

resto dell'impianto in mancanza di tensione tachimetrica, mentre un relé di massima velocità deve determinare l'arresto stesso per un eccesso di velocità superiore al 10 per cento della velocità di regime.

21. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, i circuiti elettrici devono essere realizzati secondo le norme CEI in particolare per quanto attiene ai materiali, alle apparecchiature, alle installazioni ed all'impianto.

22. Il costruttore dell'impianto elettrico deve attestare che l'impianto è stato costruito a regola d'arte, che i singoli componenti e l'intero impianto rispondono alle prescrizioni del presente regolamento e, per quanto in questo non previsto, alle altre norme CEI, nonché ad ogni altra disposizione di legge; inoltre deve certificare di aver sottoposto le apparecchiature elettriche a collaudo interno.

#### Art. 16.

##### *Pronto soccorso*

1. L'impianto deve essere dotato di una cassetta per il pronto soccorso.

#### Capo III

##### AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

#### Art. 17.

##### *Documentazione*

1. La domanda volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, da presentarsi al sindaco territorialmente competente, è corredata dalla seguente documentazione:

a) progetto di cui all'art. 2 in duplice copia; progetto in duplice copia di cui all'art. 2;

b) certificato di conformità redatto in base al collaudo funzionale di cui all'art. 18;

c) atto di nomina del tecnico responsabile dell'impianto rilasciato dal direttore della scuola di sci;

d) elenco del personale di cui all'art. 20 firmato dal tecnico responsabile e dal direttore della scuola di sci;

e) regolamento di esercizio firmato dal tecnico responsabile e dal direttore della scuola di sci;

f) copia della polizza di assicurazioni contro i danni e gli infortuni agli utenti, alle cose e a terzi prevista dall'art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3;

g) copia dell'autorizzazione all'esercizio di scuola di sci prevista all'art. 16 della legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3.

2. Il regolamento di esercizio costituisce parte integrante dell'autorizzazione all'esercizio.

3. Copia della documentazione di cui al comma 1, nonché l'autorizzazione all'esercizio devono essere inviate all'ufficio provinciale trasporti funiviari dal direttore della scuola di sci, prima della messa in servizio dell'impianto.

#### Art. 18.

##### *Collaudo*

1. Il collaudo dell'impianto nonché le relative prove e verifiche sono effettuati da un ingegnere iscritto nell'albo dei tecnici responsabili tenuto dall'ufficio provinciale trasporti funiviari, che non sia direttamente coinvolto nella progettazione e costruzione dell'impianto. Egli accerta se sussistono le condizioni di sicurezza previste dal presente regolamento e procede:

a) a prendere visione del progetto e degli eventuali elaborati aggiuntivi verificando il rispetto delle norme di sicurezza;

b) a visitare l'impianto, onde verificarne la rispondenza al progetto ed alle norme di sicurezza;

c) di effettuare le prove di funzionamento intese ad accertare l'efficienza dell'impianto nel suo complesso ai fini del corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza.

2. Al termine delle operazioni l'ingegnere collaudatore redige il certificato di conformità, comprendente il verbale di collaudo, la relazione sulle verifiche e prove funzionali effettuate e il certificato di collaudo contenente le eventuali prescrizioni particolari di esercizio.

#### Capo IV

##### PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVAMENTE ALL'USO E ALLA SICUREZZA

#### Art. 19.

##### *Regolamento di esercizio*

1. Ogni impianto è dotato di un regolamento di esercizio contenente tutte le speciali condizioni, prescrizioni e cautele ai fini della sicurezza dell'esercizio.

Tale regolamento comprende inoltre le prescrizioni particolari di esercizio che l'ingegnere collaudatore, in relazione alle caratteristiche ed alle peculiarità dell'impianto, ha inserito nel certificato di collaudo.

2. Il regolamento di esercizio contiene inoltre prescrizioni:

a) sulle mansioni e sugli obblighi del personale di cui all'art. 20;

b) sulle modalità di esercizio;

c) sui lavori di manutenzione e sulle prove e verifiche, da effettuarsi periodicamente sull'impianto.

3. Il regolamento di esercizio è elaborato dal tecnico responsabile in base ad un apposito modello predisposto dall'ufficio provinciale trasporti funiviari. Esso deve essere portato a conoscenza del capo servizio e del personale in servizio sull'impianto.

#### Art. 20.

##### *Personale*

1. Per ogni impianto deve essere nominato:

a) un tecnico responsabile iscritto nell'apposito albo tenuto dall'ufficio provinciale trasporti funiviari, che esercita la sorveglianza tecnica dell'impianto;

b) un capo servizio responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto;

c) il personale addetto alla sorveglianza dell'impianto in esercizio.

2. Il capo servizio deve essere in possesso del certificato di abilitazione per scivole di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 43, e successive modifiche.

3. Il personale viene dichiarato idoneo a svolgere le relative mansioni dal tecnico responsabile e dal capo servizio.

#### Art. 21.

##### *Modalità di esercizio*

1. L'esercizio deve svolgersi secondo le modalità determinate nel regolamento di esercizio.

2. Qualora durante il funzionamento dell'impianto vengano accertate anomalie che pregiudicano la sicurezza delle persone, deve essere sospeso l'esercizio.

3. Non può essere apportata alcuna modifica, nemmeno temporanea, che possa compromettere la sicurezza di funzionamento degli organi meccanici e degli elementi strutturali dell'impianto.

4. Durante il funzionamento dell'impianto questo deve essere costantemente sorvegliato da almeno una persona in servizio in una delle due stazioni, di modo che essa possa prontamente e velocemente intervenire ad arrestare l'impianto in caso di necessità.

5. Dopo la chiusura dell'esercizio stagionale devono essere effettuati tutti i lavori necessari alla buona conservazione dell'impianto. I suoi vari componenti devono essere comunque smontati ed immagazzinati in locale asciutto nel periodo fuori stagione.

## Art. 22.

*Manutenzione, verifiche e prove periodiche  
nonché modifiche all'impianto*

1. Per ogni impianto deve essere redatto un programma di manutenzione delle parti, sia meccaniche che elettriche, comprendente i lavori di manutenzione prescritti dal costruttore.

2. L'impianto deve essere sottoposto, sotto la responsabilità del capo servizio, alle verifiche e prove giornaliere e settimanali stabilite nel regolamento di esercizio. Qualora venissero accertate anomalie tali da destare dubbi circa la sicurezza delle persone, l'impianto non può essere attivato.

3. Se l'impianto viene montato dopo essere stato immagazzinato o spostato su altro tracciato, esso va sottoposto, a cura del tecnico responsabile, a verifiche e prove atte a constatare che sia nelle condizioni di poter effettuare un servizio in piena sicurezza. Copia della relazione sulle verifiche e prove effettuate è inviata al sindaco territorialmente competente prima di una eventuale riattivazione dell'impianto, indicando se esso può essere riaperto.

4. Oltre alle verifiche e prove di cui ai commi precedenti, il tecnico responsabile deve far effettuare, anche sulla base delle indicazioni del costruttore, tutte quelle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessarie in relazione allo stato dell'impianto e che sono prescritte dal costruttore.

5. Ogni cinque anni l'impianto deve essere sottoposto ad una revisione speciale, ove si provvede in particolare a effettuare controlli appropriati su tutti gli elementi interessanti la sicurezza, sulla base del programma predisposto dal costruttore.

6. I risultati di tutte le verifiche e prove periodiche effettuate sono annotati nel libro giornale predisposto dal tecnico responsabile.

7. Ove siano state eseguite opere di modifica non sostanziali sull'impianto devono essere effettuate verifiche e prove straordinarie dal tecnico responsabile. In caso di modifiche sostanziali che riguardano le norme tecniche di sicurezza di cui al capo II, deve essere effettuato un nuovo collaudo ai sensi dell'art. 18.

## Art. 23.

*Durata in servizio delle funi*

1. La fune traente, composta di fibre tessili, deve essere tolta d'opera quando:

a) dall'esame a vista risultino degradi causati da surriscaldamento, eccessiva riduzione di diametro, rapido progredire delle rotture di fili, irregolarità evidente della cordatura o altri fattori e danneggiamenti tali da destare dubbi sull'efficienza della fune stessa;

b) siano trascorsi dieci anni dalla posa in opera della fune traente, della fune tenditrice o di regolazione e delle funi di ancoraggio.

## Art. 24.

*Sorveglianza tecnica degli impianti*

1. La sorveglianza tecnica degli impianti è effettuata dal tecnico responsabile, che dispone ispezioni e verifiche durante il funzionamento dell'impianto, comunicando al sindaco territorialmente competente eventuali anomalie che possano pregiudicare la sicurezza delle persone.

2. In presenza di fatti tali da pregiudicare la sicurezza delle persone, il sindaco sospende l'esercizio dell'impianto. In tal caso, per poter riaprire l'impianto, deve essere rinnovata la relativa autorizzazione all'esercizio.

3. L'ufficio provinciale trasporti funiviari può effettuare controlli diretti ad accertare eventuali infrazioni dell'art. 16-bis della legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3.

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2002, n. 9.

**Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 27 marzo 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica del titolo della legge regionale n. 47/1996*

1. Il titolo della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, è sostituita dal seguente:

«Disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l'applicazione della carta del cittadino nei vari settori istituzionali.»

Art. 2.

*Modifica della rubrica del titolo I della legge regionale n. 47/1996*

1. La rubrica del titolo I della legge regionale n. 47/1996 è sostituita dalla seguente:

«Disposizioni di attuazione in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione.»

Art. 3.

*Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 47/1996*

1. All'art. 1 della legge regionale n. 47/1996, il comma 1 è sostituito dal seguente:

L. 713.500 - 40% = L. 428.100 (€ 221,10).

Ditta catastale: Zuccolo Maria nata a Premariacco il 24 dicembre 1935.

Articoli 2 - 5

(Omissis).

Trieste, 22 novembre 2001

COSLOVICH

02R0357

## LEGGE REGIONALE 27 marzo 2002, n. 10.

**Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici.**

(Pubblicata nel 1° suppl. strord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 3 aprile 2002)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Principi e finalità*

1. Con la presente legge la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia definisce nuovi criteri di organizzazione dell'amministrazione regionale, del consiglio regionale e degli enti regionali, finalizzati al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa, nonché alla modernizzazione e alla riorganizzazione degli uffici, avviando un processo di ampia delegificazione ai fini dello snellimento delle procedure per un adeguato e più rapido adattamento alle esigenze dell'attività amministrativa della Regione alla comunità regionale.

2. Nell'ambito del principio della separazione dei compiti, si provvede a una migliore e più chiara definizione di quelli riferibili, rispettivamente, al controllo e indirizzo politico e alla attuazione e gestione amministrativa, prevedendo specifici momenti di verifica e valutazione dell'attività della dirigenza e della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite dalla giunta regionale.

3. Per favorire effettivi cambiamenti in termini di efficienza ed efficacia, nonché il perfezionamento del processo di privatizzazione dei rapporti di impiego, teso a favorire momenti di responsabilizzazione, premiando incrementi di qualità e produttività e penalizzando disfunzioni e ritardi, si provvede altresì ad adottare le necessarie determinazioni volte alla soluzione delle problematiche pendenti in materia di mobilità verticale interna del personale e alla valorizzazione della professionalità e dell'esperienza del personale medesimo.

4. Le disposizioni di cui alla presente legge perseguono il fine di delineare una Regione sempre più orientata a compiti di indirizzo, coordinamento e programmazione e a una progressiva dismissione di quelli connessi alla gestione e all'amministrazione diretta da trasferirsi o delegarsi agli enti locali, con conseguente progressiva riduzione dell'organico regionale.

## Art. 2.

*Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 18/1996 in materia di indirizzo politico-amministrativo*

1. La rubrica dell'art. 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, è sostituita dalla seguente: «(Indirizzo politico-amministrativo)».

2. All'art. 6 della legge regionale n. 18/1996, il comma 1, come sostituito dall'art. 71, comma 1, della legge regionale n. 7/2000, è sostituito dal seguente:

«1. La giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo periodicamente e comunque ogni anno, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio da parte del consiglio regionale, sulla base delle indicazioni fornite dagli assessori per quanto attiene alle necessità di programmazione dei settori di rispettiva competenza, gli obiettivi e i programmi da attuare e adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, nonché gli atti di alta amministrazione ai sensi dell'art. 46 dello statuto. Ad essa spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) l'individuazione e la ripartizione fra le strutture delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità, nonché le scelte di gestione delle risorse finanziarie;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni e atti analoghi ad essa attribuiti da specifiche disposizioni.».

3. All'art. 6 della legge regionale n. 18/1996, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. La giunta regionale verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. A tali fini esercita funzioni di alta vigilanza avvalendosi degli strumenti di controllo interno ovvero della consulenza di società specializzate, per verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico.».

## Art. 3.

*Rideterminazione dell'organico del ruolo unico regionale*

1. In attuazione dei principi e dei criteri enunciati all'art. 1, l'amministrazione regionale provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla rideterminazione dell'organico del ruolo unico regionale che comporti una riduzione rispetto all'attuale non inferiore al 10 per cento. In correlazione al riassetto dell'apparato regionale e all'avvio del processo di trasferimento e delega di funzioni agli enti locali, l'amministrazione regionale provvede, entro il 30 giugno 2001, a una ulteriore riduzione dell'organico del ruolo unico regionale non inferiore al 10 per cento.

## Art. 4.

*Controllo di gestione e formazione professionale*

1. La Regione si dota di un sistema di controllo interno di gestione, diretto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di migliorare l'attività di programmazione e di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

2. Le modalità operative del sistema di controllo di gestione sono definite con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'organizzazione e al personale.

3. All'art. 2, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 18/1996, dopo le parole «sistema organizzativo regionale», sono aggiunte le seguenti: «, curando in particolare la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti regionali, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato».

## Art. 5.

*Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali*

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, e all'art. 128 della medesima legge regionale n. 13/1998, come modificato dall'art. 60 della legge regionale n. 9/1999, istitutivi, rispettivamente, del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali e dell'agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AreRaN), e ai fini del necessario processo di omogeneizzazione tra i contratti relativi al personale regionale e al personale degli enti locali, si attuano i principi individuati nel protocollo generale di intesa per la contrattazione nel comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali, sottoscritto dalla giunta regionale e dalle organizzazioni sindacali il 14 aprile 2000.

2. Il processo di omogeneizzazione di cui al comma 1, si svolge in sede contrattuale, in attuazione degli indirizzi di cui all'art. 128, comma 5, della legge regionale n. 13/1998 che devono tener conto prioritariamente dei seguenti obiettivi:

a) migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale;

b) favorire strumenti ed assetti contrattuali che attuino il processo di riforma delle funzioni e delle competenze della Regione e degli enti locali, avuto anche riguardo ai principi di cui all'art. 1;

c) valutare le diverse funzioni e responsabilità.

3. Ai fini di una concreta realizzazione del processo di omogeneizzazione di cui al comma 1, si provvede, per la parte concernente il trattamento economico del personale regionale e del personale degli enti locali, a dare corso ad un processo di equiparazione, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2005, dei trattamenti tabellari. Tale equiparazione è garantita dall'amministrazione regionale con le neces-

sarie risorse aggiuntive, a partire dall'esercizio finanziario in corso, con riferimento alle risultanze della contrattazione collettiva sviluppata presso l'AReRaN, contemporaneamente alla definizione delle modalità di compartecipazione alla spesa da parte degli enti locali.

4. I costi relativi al trattamento economico e alle competenze accessorie del personale messo a disposizione dell'AReRaN, di cui all'art. 128, comma 9-ter, della legge regionale n. 13/1998, vengono anticipati dalle amministrazioni di appartenenza. La Regione assicura il rimborso dei costi medesimi, nell'ambito dei trasferimenti agli enti locali, anche tramite un ente individuato quale capo fila.

5. Onde favorire l'immediata operatività dell'AReRaN, l'amministrazione regionale è autorizzata, in sede di primo avvio e fino al raggiungimento della completa autonomia funzionale dell'AReRaN, a mettere a disposizione i beni immobili e mobili necessari per l'attività dell'AReRaN medesima.

6. All'art. 128, comma 3, della legge regionale n. 13/1998, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Il presidente e il comitato direttivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.».

7. Il controllo sulla gestione contabile e finanziaria è esercitato dal collegio dei revisori contabili, secondo le modalità previste nel regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'AReRaN, di cui all'art. 128, comma 9, della legge regionale n. 13/1998, in armonia con la disciplina vigente in materia per gli enti regionali. Il collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi, nominati con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima. I componenti del collegio durano in carica tre anni.

## Capo II

### ORGANIZZAZIONE REGIONALE

#### Art. 6.

##### F o n t i

1. All'art. 3 della legge regionale n. 18/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono regolate da disposizioni di legge regionale ovvero, sulla base delle medesime, da regolamenti o atti amministrativi di organizzazione, le seguenti materie:

a) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;

b) i procedimenti di selezione per l'accesso agli impieghi regionali e di progressione di carriera;

c) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego regionale e altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. È definita con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'organizzazione e al personale, la dotazione organica, suddivisa per qualifiche e profili professionali, nonché la determinazione del contingente del personale, distinto per qualifiche e profili professionali, spettante alle direzioni regionali, ai servizi autonomi e agli enti regionali, nonché la loro consistenza complessiva.

1-ter. Sono definite con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'organizzazione e al personale, ovvero con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, in base alle rispettive competenze riservate dalla legge:

a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

b) i criteri generali di organizzazione degli uffici;

c) il numero, la denominazione e la composizione dei dipartimenti.».

2. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 18/1996, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Principi e criteri di organizzazione) — 1. Le deliberazioni di cui all'art. 3 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;

b) organizzazione degli uffici per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità, eliminando le duplicazioni funzionali;

c) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali relative all'organizzazione interna degli uffici e alla gestione dei rapporti di lavoro;

d) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

e) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;

f) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione delle deliberazioni di cui all'art. 3 sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari con esse incompatibili, espressamente indicate dalle medesime.».

3. All'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 18/1996, dopo la lettera p), è inserita la seguente:

«p-bis) le sanzioni disciplinari e il relativo procedimento;».

4. L'art. 29 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come da ultimo modificato dall'art. 5, comma 1 della legge regionale n. 1/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 29. — 1. Sono strutture stabili quelle che assolvono a esigenze organizzative primarie, fondamentali e continue.

2. Le unità organizzative stabili di livello direzionale sono costituite dalle direzioni regionali e dai servizi.

3. L'istituzione, modificazione e soppressione delle direzioni regionali, dei servizi e dei servizi autonomi e la declaratoria delle relative funzioni e attività sono disposte, su proposta dell'assessore all'organizzazione e al personale, con deliberazione della giunta regionale da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Per le strutture stabili di livello direzionale del consiglio regionale provvede l'ufficio di presidenza del consiglio medesimo con deliberazione da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. L'eventuale istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello inferiore è disposta, su proposta dell'assessore all'organizzazione e al personale, con deliberazione della giunta regionale da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Per le strutture stabili di livello inferiore del consiglio regionale provvede l'ufficio di presidenza del consiglio medesimo con deliberazione da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Le strutture stabili di livello inferiore possono essere previste per esigenze permanenti di subarticolazione, ovvero di decentramento territoriale delle strutture direzionali, per lo svolgimento di attività ricorrenti o ripetitive, ovvero a supporto dei direttori regionali. Per ciascuna di esse devono essere individuati l'organico e il livello di coordinamento.».

5. All'art. 58 della legge regionale n. 18/1996, come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 1/2000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) determinazione della dotazione organica delle qualifiche funzionali e dei singoli profili professionali;»;

b) al comma 1, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

«d-bis) istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello inferiore al servizio;

d-ter) istituzione, modificazione e soppressione di strutture organizzative periferiche diverse da quelle di cui alla lettera d-bis)».

6. All'art. 59 della legge regionale n. 18/1996, come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 8/2000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le lettere a) e b) sono abrogate;

b) al comma 1-bis, le parole «lettere a) e c)» sono sostituite dalle parole «lettera c)».

7. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale provvede alla riorganizzazione delle strutture regionali ai sensi dell'art. 3, comma 1-ter, della legge regionale n. 18/1996, come introdotto dal comma 1.

8. Qualora i termini di cui al comma 7 decorrano infruttuosamente, la giunta regionale riferisce al consiglio regionale entro sette giorni dalla decorrenza dei termini. Qualora non vi sia alcuna comunicazione formale delle ragioni attinenti al mancato rispetto dei termini di cui al comma 7, la legge regionale n. 7/1988 si intende priva di efficacia, con esclusione degli articoli dal 20 al 27 della medesima legge regionale n. 7/1988.

*Capo III*  
DIRIGENZA REGIONALE

Art. 7.

*Modifiche alle leggi regionali n. 18/1996  
e n. 8/2000 in materia di dirigenza regionale*

1. L'art. 47 della legge regionale n. 18/1996, è sostituito dal seguente:

«Art. 47 (*Articolazione della dirigenza*). — 1. La dirigenza si articola su un'unica qualifica funzionale e su più profili professionali.

2. Nell'ambito della qualifica funzionale di cui al comma 1 sono previsti i seguenti incarichi:

a) direttore regionale, direttore di ente regionale;

b) direttore di servizio o di struttura equiparata a servizio, direttore di servizio autonomo, dirigente con funzioni di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità, dirigente con funzioni ispettive.

3. L'incarico di direttore regionale comporta la preposizione ad una direzione regionale o struttura ad essa equiparata o l'affidamento di incarichi per compiti ispettivi e speciali servizi tra i quali quelli previsti dall'art. 249, comma 2, della legge regionale n. 7/1988, come da ultimo modificato dall'art. 12, comma 3, della legge regionale n. 8/2000.

4. Al fine di conseguire il necessario coordinamento delle attività delle strutture direzionali nell'ambito dei singoli dipartimenti, la giunta regionale può assegnare le funzioni di coordinatore del dipartimento ad un dirigente con incarico di direttore regionale. Il coordinatore del dipartimento, in aggiunta ai compiti derivanti dall'incarico di direttore regionale, sovrintende e coordina le attività di attuazione dei programmi secondo le direttive generali impartite dalla giunta regionale, con riferimento alle aree omogenee interessate dalle politiche di intervento regionale, onde corrispondere alle esigenze di funzionalità dell'apparato e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. A tali fini i coordinatori dei dipartimenti curano, in particolare, il coordinamento attuativo dei progetti elaborati in sede settoriale.

5. Il coordinatore del dipartimento, al fine di assicurare l'indirizzo unitario programmatico, legislativo ed amministrativo-gestionale, nonché la costante informazione con riguardo alle materie aggregate all'interno di ciascun dipartimento, provvede in particolare a:

a) svolgere all'interno del dipartimento funzioni di impulso e proposta per l'attuazione delle direttive della giunta regionale;

b) convocare periodicamente i direttori delle strutture facenti parte del dipartimento, al fine di esaminare e coordinare gli atti di rispettiva competenza per l'attuazione delle politiche di intervento regionale nelle singole aree omogenee afferenti al dipartimento medesimo;

c) esercitare funzioni sostitutive sugli atti dei direttori delle singole direzioni regionali.

6. La giunta regionale stabilisce le modalità del coordinamento interdipartimentale al fine di garantire l'organicità dell'azione amministrativa sotto il profilo ordinamentale, gestionale e finanziario.

7. In relazione alle maggiori funzioni attribuite la giunta regionale, in attesa delle determinazioni da assumersi in sede di contrattazione collettiva, può attribuire al coordinatore del dipartimento un'indennità più elevata rispetto a quelle spettanti in relazione all'incarico di direttore regionale.

8. Il numero degli incarichi di cui al comma 2 è stabilito con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 3, comma 1-ter.

2. L'art. 48 della legge regionale n. 18/1996, come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 8/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 48 (*Incarichi di funzioni e attribuzioni dirigenziali*) — 1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono attribuiti a personale appartenente alla qualifica funzionale di dirigente tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare in relazione alle competenze attribuite alle singole strutture, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente anche in relazione all'attività svolta in precedenza nell'ambito dell'amministrazione regionale. Per l'attribuzione dell'incarico di direttore regionale e di ente regionale è richiesta, altresì, un'anzianità di almeno quattro anni nella qualifica

funzionale di dirigente nel corso dei quali siano state effettivamente esercitate, per un periodo di almeno quattro anni, le funzioni dirigenziali.

2. Gli incarichi sono attribuiti per la durata di tre anni e sono rinnovabili e revocabili. Al conferimento, alla revoca, ovvero al rinnovo degli incarichi si provvede con deliberazione della giunta regionale; qualora si tratti degli incarichi di cui all'art. 47, comma 2, lettera b), ad eccezione di quello di direttore di servizio autonomo, la giunta regionale procede, su proposta dell'assessore all'organizzazione e al personale, sentito il direttore regionale preposto alla struttura presso la quale va conferito, revocato o rinnovato l'incarico, nonché il direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Al conferimento, revoca o rinnovo degli incarichi di segretario generale e vicesegretari generali del consiglio regionale si provvede con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio medesimo; al conferimento, revoca o rinnovo degli incarichi di cui all'art. 47, comma 2, lettera b), presso la segreteria generale del consiglio regionale si provvede con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio medesimo, sentito il segretario generale.

3. Qualora la giunta regionale non intenda confermare gli incarichi conferiti a dipendenti regionali può provvedere, entro la scadenza degli incarichi medesimi, a conferire agli interessati un altro incarico tra quelli di cui all'art. 47, comma 2. Qualora, alla data di scadenza di un incarico conferito a un dipendente regionale ai sensi dell'art. 47, comma 2, la giunta regionale sia in ordinaria amministrazione, l'incarico medesimo è prorogato fino a quando non si sia provveduto ai sensi del comma 4.

4. Gli incarichi di cui all'art. 47, comma 2, possono essere revocati o rinnovati entro novanta giorni dall'elezione della giunta regionale. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati. In sede di prima applicazione il termine di novanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli incarichi di cui all'art. 47, comma 2, possono essere conferiti, con contratto di lavoro a tempo determinato per un numero massimo di unità pari al 15 per cento dei posti previsti, rispettivamente, per gli incarichi di cui alla lettera a) e per quelli di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi e in enti pubblici o privati o in aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro. Il trattamento economico è commisurato a quello previsto per i dipendenti regionali cui sono conferiti i suddetti incarichi. Per detti incarichi trova applicazione il comma 4.

6. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 5 a dipendenti del ruolo unico regionale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.».

3. L'art. 4, comma 1, e l'art. 7 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, sono abrogati.

4. I commi 1, 2 e 3, dell'art. 49 della legge regionale n. 18/1996 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La giunta regionale provvede, sulla base dei medesimi criteri di cui all'art. 48, comma 1, sentito il direttore regionale, di ente regionale o di servizio autonomo competente, nonché il direttore regionale dell'organizzazione e del personale, alla nomina dei sostituti dei direttori regionali preposti ad una struttura e dei direttori degli enti regionali, nonché dei sostituti dei direttori di servizio e dei direttori di servizio autonomo, in caso di assenza, impedimento e vacanza. Gli incarichi di sostituto presso la segreteria generale del consiglio regionale sono attribuiti con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio medesimo, su proposta del segretario generale.

2. I sostituti dei direttori regionali o di ente regionale sono individuati tra i dirigenti in servizio presso la medesima struttura ovvero, qualora ciò non sia possibile, presso altre strutture.

3. I sostituti dei direttori di servizio e di servizio autonomo sono individuati tra il personale con qualifica di funzionario o equiparato in servizio presso la medesima struttura ovvero, qualora ciò non sia possibile, presso altre strutture.».

5. L'art. 56 della legge regionale n. 18/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 56 (*Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti*). — 1. La giunta regionale valuta le prestazioni professionali dei dirigenti in sede di verifica della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. A tal fine si avvale degli elementi di riscontro e degli strumenti operativi anche esterni previsti dall'art. 6, comma 2.»

6. L'art. 8 della legge regionale n. 1/2000, è abrogato.

#### Art. 8.

##### *Albo dei dirigenti regionali*

1. È istituito, presso la presidenza della giunta regionale, l'albo dei dirigenti del ruolo unico regionale di cui all'art. 47 della legge regionale n. 18/1996, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della presente legge. Esso è diviso in quattro parti nelle quali vengono collocati i dirigenti di cui all'art. 47, comma 2, della legge regionale n. 18/1996.

2. Sino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 e nelle more di un'eventuale stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo, ferma restando l'unicità della qualifica funzionale, i dirigenti di cui al comma 1 sono collocati nell'albo nei seguenti raggruppamenti:

a) raggruppamento comprendente i seguenti dirigenti:

- 1) i direttori regionali e di ente regionale;
- 2) i sostituti dei direttori regionali e di enti regionali di cui all'art. 49, comma 2, della legge regionale n. 18/1996, come da ultimo modificato dall'art. 7, comma 4, della presente legge;
- 3) i dirigenti che abbiano i requisiti previsti dall'art. 48, comma 1, della legge regionale n. 18/1996, come sostituito dall'art. 7, comma 2, della presente legge;

b) raggruppamento comprendente i seguenti dirigenti:

- 1) i dirigenti di cui alla lettera a);
- 2) i direttori di servizio o di struttura equiparata a servizio, i direttori di servizio autonomo, i dirigenti con funzioni di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità, i dirigenti con funzioni ispettive, i dirigenti di staff;

c) raggruppamento comprendente i dirigenti di cui alle lettere a) e b), che non siano stati confermati o comunque privi di incarico a seguito di motivi organizzativi dell'amministrazione regionale;

d) raggruppamento comprendente i dirigenti di cui alle lettere a) e b), che non abbiano raggiunto i risultati per causa a loro imputabile o che siano incorsi in violazioni gravi e ricorrenti dei doveri d'ufficio.

3. I dirigenti di cui al comma 2, lettera c), sono collocati in posizione di disponibilità per la durata massima di due anni. Durante il periodo di disponibilità i dirigenti rimangono a disposizione dell'amministrazione regionale al fine della copertura di incarichi di cui all'art. 47, comma 2, della legge regionale n. 18/1996, nonché per incarichi presso altre amministrazioni che lo richiedano. Per il periodo di disponibilità compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi già conferiti. Qualora venga attribuito un incarico per il quale sia previsto un trattamento inferiore a quello precedentemente goduto, il trattamento economico non può comunque essere ridotto oltre il 20 per cento. Decorsi due anni senza aver preso servizio in qualità di dirigente con incarico di cui all'art. 47, comma 2, lo stesso viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni che lo richiedano, nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica. Decorsi due anni in mobilità senza che abbia preso servizio presso l'amministrazione regionale, ovvero presso altre amministrazioni pubbliche, il dirigente cessa il rapporto di lavoro con la Regione.

4. I dirigenti di cui al comma 2, lettera d), sono collocati in posizione di disponibilità per la durata massima di un anno. Durante il periodo di disponibilità, al dirigente, salvo diversa sanzione, compete il trattamento economico in godimento per la qualifica, esclusi i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento dei predetti incarichi. Decorso un anno senza aver preso servizio in qualità di dirigente con incarico di cui all'art. 47, comma 2, lo stesso viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni che lo richiedano, nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica. L'eventuale indennità connessa all'incarico attribuito è quella prevista in relazione all'incarico conferito. Decorsi due anni in mobilità senza che abbia preso servizio presso altre pubbliche amministrazioni, il dirigente cessa il rapporto di lavoro con la Regione.

5. È inoltre istituito, presso la presidenza della giunta regionale l'elenco dei sostituti di cui all'art. 49, comma 3, della legge regionale n. 18/1996.

6. Con successivo regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità di tenuta e di aggiornamento dei predetti albi ed elenchi articolati in modo da garantire la necessaria specificità tecnica degli iscritti; con il medesimo regolamento è altresì stabilita, nelle more della contrattazione collettiva, una disciplina relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dirigenziale nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di salvaguardare i trattamenti previdenziali e di quiescenza vigenti, resta fermo comunque che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 100 della legge regionale n. 18/1996 si applicano anche alle fattispecie verificate successivamente alla data di entrata in vigore di quest'ultima, previo recupero contributivo a carico dei lavoratori fino al raggiungimento del requisito temporale influente, come previsto dalla normativa richiamata.

7. Qualora il termine di sei mesi di cui al comma 6 non venga rispettato, la giunta regionale è tenuta a riferire sulle cause alla competente commissione consiliare.

8. La presidenza della giunta regionale cura la tenuta di una banca dati informatica contenente i dati curricolari e professionali dei singoli dirigenti, al fine di promuovere l'interscambio professionale degli stessi.

9. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 78, è aggiunto il seguente periodo: «Al direttore compete un'indennità mensile lorda pari a quella prevista per il coordinatore di una struttura stabile inferiore al servizio, di cui all'art. 29 della legge regionale 1<sup>o</sup> marzo 1988, n. 7, con pari qualifica funzionale.»

#### Capo IV

##### MOBILITÀ VERTICALE E ORIZZONTALE

#### Art. 9.

##### *Mobilità verticale interna*

1. Al fine di consentire la completa attuazione del processo di riforma dell'impiego regionale di cui alla legge regionale n. 18/1996, anche nell'ottica del riordino organizzativo dell'apparato regionale, nonché di garantire la funzionalità e l'efficienza dei singoli settori di intervento e, nel loro ambito, un adeguato coordinamento dell'attività lavorativa, anche a fronte delle accresciute competenze acquisite dalla Regione, con le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli 10 e 11, aventi carattere eccezionale e transitorio, si provvede ai necessari e non più dilazionabili adempimenti in materia di mobilità verticale interna del personale regionale, tenuto conto anche delle oggettive circostanze che ne hanno determinato, di fatto, un blocco ultradecennale.

2. Le procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, per la decorrenza 1<sup>o</sup> gennaio 1992, vengono disciplinate dal presente articolo che le sostituisce integralmente.

3. In via eccezionale e transitoria con il presente articolo viene inoltre disciplinato l'accesso alle qualifiche funzionali di coadiutore-guardia, segretario-maresciallo, consigliere e funzionario per la decorrenza 1<sup>o</sup> gennaio 1998 mediante procedure selettive basate su un concorso per titoli e sulla valutazione, preventiva e successiva, di cui all'art. 13, commi 1 e 5.

4. I posti disponibili nelle singole qualifiche funzionali e relativi profili professionali per la decorrenza 1<sup>o</sup> gennaio 1992 sono quelli già fissati dalla tabella A riferita all'art. 2 della legge regionale n. 17/1992; con riferimento alla decorrenza 1<sup>o</sup> gennaio 1998 sono messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, i posti vacanti alla data del 31 dicembre 1997 nelle misure percentuali del 50 per cento per la qualifica funzionale di funzionario, del 60 per cento per la qualifica funzionale di consigliere, dell'80 per cento per la qualifica funzionale di segretario-maresciallo e del 90 per cento per la qualifica funzionale di coadiutore-guardia. I posti disponibili, ma non assegnati nello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli disponibili, ma non assegnati, per la decorrenza 1<sup>o</sup> gennaio 1992 sono attribuiti, con decorrenza 1<sup>o</sup> gennaio 1998, nei medesimi profili professionali.

5. I concorsi di cui ai commi 2, 3 e 4 vengono espletati con la valutazione dei seguenti titoli:

a) anzianità di ruolo nella qualifica di appartenenza superiore a 5 anni valutabile fino ad un massimo di 15 anni (punti 0,05 per ogni mese intero o frazione di mese superiore ai 15 giorni fino ad un massimo di 9 punti);

b) possesso del titolo di studio richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per la qualifica e il profilo professionale cui si concorre, qualora non richiesto quale requisito (punti 20); per l'accesso alla qualifica funzionale di funzionario per titolo di studio si intende quello richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per il profilo professionale di appartenenza nella qualifica di consigliere; per l'accesso alla qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale consigliere didattico, per titolo di studio si intende qualsiasi diploma di laurea abilitante all'insegnamento (punteggio non cumulabile con quelli di cui alle lettere c) e d);

c) possesso di un titolo di studio superiore rispetto a quello richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di coadiutore-guardia e segretario-maresciallo e relativi profili professionali ai quali si concorre (punti 25) (punteggio non cumulabile con quelli di cui alle lettere b) e d);

d) possesso del titolo di studio richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica e il profilo professionale di appartenenza (punti 10); per l'accesso alla qualifica funzionale di funzionario per titolo di studio si intende quello richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per il profilo professionale di appartenenza della qualifica di consigliere (punteggio non cumulabile con quelli di cui alle lettere b) e c));

e) conseguimento della qualifica funzionale di appartenenza mediante concorso per esami, per titoli ed esami, corso concorso, selezioni o prove di idoneità (punti 18); conseguimento della qualifica funzionale di appartenenza mediante concorsi per soli titoli ovvero scrutinio per merito comparativo (punti 9); (titolo non valutabile per l'accesso al profilo professionale di maresciallo del CFR);

f) idoneità conseguita in concorsi per esami, per soli titoli, per titoli ed esami, corso concorso, selezioni presso l'amministrazione regionale per posti della medesima qualifica funzionale e di profilo professionale omogeneo a quelli cui si accede (punti 1);

g) con riferimento ai soli concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali di consigliere e funzionario: superamento di esami professionali di Stato, di corsi universitari *post-lauream* con esame finale, di durata pari ad almeno un anno accademico, in materie di tipo attinente e/o omogeneo alle mansioni proprie del profilo professionale di accesso, qualora non siano già previsti quali requisiti per l'accesso al profilo professionale medesimo (fino ad un massimo di punti 1 e di punti 0,5 per ciascun titolo);

h) incarico di responsabile e di vice responsabile di una stazione forestale formalmente attribuito (punti 2,5 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 35 per l'incarico di responsabile; punti 0,50 per ciascun anno o frazione di anno superiore a 6 mesi fino ad un massimo di punti 7 per l'incarico di vice responsabile); (titolo valutabile per l'accesso alla qualifica funzionale di segretario-maresciallo, profilo professionale di maresciallo del CFR).

6. Le commissioni giudicatrici, in numero pari alle qualifiche funzionali messe a concorso, sono nominate con deliberazione della giunta regionale. Per la composizione delle commissioni trova applicazione il disposto di cui all'art. 21 della legge regionale n. 18/1996, e in particolare le stesse sono composte da un dipendente regionale, con funzioni di presidente, scelto tra quelli con qualifica funzionale di dirigente e anzianità nella qualifica di almeno cinque anni e da due componenti esterni esperti in materie giuridiche o in organizzazione del lavoro. Ai componenti delle commissioni giudicatrici esterni all'amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza pari a L. 200.000.

7. Le procedure concorsuali vengono effettuate progressivamente iniziando dalla decorrenza 1° gennaio 1992 e proseguendo con la decorrenza 1° gennaio 1998; vanno pertanto presentate domande di ammissione distinte in relazione a ciascuna decorrenza.

8. Ai fini dell'ammissione ai concorsi, i dipendenti devono risultare appartenenti al ruolo unico regionale alla data della decorrenza giuridica del passaggio alla qualifica superiore e alla data di scadenza del termine ultimo fissato dai bandi per la presentazione delle domande.

9. Sono ammessi, a domanda, alle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche di funzionario, consigliere e segretario-maresciallo i dipendenti in possesso di un'anzianità effettiva di ruolo nella qualifica immediatamente inferiore di almeno cinque anni con riferimento alle decorrenze 1° gennaio 1992 e 1° gennaio 1998.

10. Alle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica di coadiutore sono ammessi, a domanda, i dipendenti appartenenti alla qualifica di commesso e agente tecnico con anzianità effettiva di ruolo di almeno cinque anni maturata anche complessivamente nelle due qualifiche funzionali con riferimento alle decorrenze 1° gennaio 1992 e 1° gennaio 1998.

11. Non si può prescindere dal possesso del prescritto titolo di studio allorché esso sia richiesto per le prestazioni professionali proprie del profilo professionale, in base alla normativa vigente.

12. I candidati possono concorrere per l'accesso al profilo professionale della qualifica funzionale superiore previsto nell'ambito dei criteri di corrispondenza individuati nei bandi di concorso ovvero ad altro profilo professionale qualora in possesso del titolo di studio richiesto, per l'accesso a detto profilo, dai bandi medesimi.

13. Tutti i requisiti e i titoli valutabili devono essere posseduti dai candidati alle date del 31 dicembre 1991 e 31 dicembre 1997 per i concorsi di cui ai commi 2 e 3.

14. Le commissioni giudicatrici dispongono di 61 punti per la valutazione dei titoli di cui al comma 5 (punti 84 per l'accesso alla qualifica funzionale di segretario-maresciallo, profilo professionale maresciallo del CFR); la valutazione complessiva, riferita ad ogni singola decorrenza, risulta dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti dai candidati. Le graduatorie, distinte in relazione alle singole decorrenze di cui ai commi 2 e 3, suddivise per singole qualifiche e profili professionali, sono formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti nella valutazione complessiva dei singoli candidati. A parità di punteggio viene data preferenza al candidato che abbia maggiore anzianità nella qualifica funzionale di appartenenza; a parità di questa, alla maggiore anzianità complessiva di servizio; a parità di questa, al possesso del titolo di studio superiore e, in caso di ulteriore parità, al voto ottenuto.

15. La giunta regionale approva le graduatorie degli idonei e dichiara i vincitori dei concorsi. I dipendenti risultati vincitori conseguono la qualifica superiore purché siano in servizio alla data dei conseguenti provvedimenti di nomina e abbiano superato il periodo di prova di cui all'art. 13. Il personale vincitore consegue la promozione alla qualifica superiore con decorrenza, rispettivamente, 1° gennaio 1992 e 1° gennaio 1998 ai fini giuridici e dalla data del decreto di nomina ai fini economici.

16. Nel caso di passaggio alla qualifica superiore il personale appartenente ai ruoli ad esaurimento di cui alla legge regionale 11 aprile 1979, n. 15, e di cui all'art. 23 della legge regionale n. 17/1992 cessa di far parte del ruolo ad esaurimento.

17. Le guardie del Corpo forestale regionale e le guardie ittiche che conseguono la promozione alla qualifica funzionale di segretario-maresciallo, profilo professionale, rispettivamente, di maresciallo del CFR e di maresciallo ittico, sono tenute a superare un apposito corso di formazione. Il periodo di prova di cui all'art. 13 è effettuato al termine del corso di formazione.

18. Sono comunque esclusi dalla partecipazione ai concorsi con decorrenza 1° gennaio 1992 e 1° gennaio 1998 i dipendenti che abbiano riportato, rispettivamente nei bienni antecedenti alle date di riferimento, una sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto.

19. Ogni altra modalità di effettuazione delle procedure concorsuali di cui al presente articolo è disciplinata dai bandi di concorso; il bando di concorso per la decorrenza 1° gennaio 1998 non può essere emanato prima della conclusione del concorso con decorrenza 1° gennaio 1992.

20. Il personale di ruolo che abbia conseguito la qualifica funzionale di appartenenza a seguito di pubblico concorso e che in data antecedente fosse comunque in possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione ai concorsi di cui ai commi 2 e 3, può chiedere di partecipare a detti concorsi.

21. Al fine di disporre di nuove figure professionali rispondenti all'esigenza di migliorare in termini qualitativi e tecnologici il livello dei servizi forniti dall'amministrazione regionale, in via eccezionale e transitoria, con riferimento alla decorrenza 1° gennaio 1998, sono messi a concorso, nelle medesime misure percentuali di cui al comma 4, i posti disponibili alla data del 31 dicembre 1997 nelle qualifiche funzionali e profili professionali di seguito indicati: funzionario informatico, funzionario conservatore dei beni culturali, funzionario archivistico, funzionario chimico, consigliere informatico, consigliere conservatore dei beni culturali, consigliere archivistico, consigliere chi-

mico, segretario informatico, segretario assistente sanitario e coadiutore autista. I relativi bandi di concorso regolano, in via transitoria, i titoli ritenuti idonei per l'accesso ai concorsi nelle sopra citate qualifiche funzionali e profili professionali. Il personale vincitore dei concorsi per l'accesso alla qualifica superiore nei profili professionali di cui al presente comma, nelle more della definizione della declaratoria delle relative mansioni, svolge, in via transitoria, le mansioni proprie del profilo professionale ritenuto più attinente avuto riguardo all'esperienza professionale maturata presso l'amministrazione regionale.

22. Le graduatorie riferite alla decorrenza 1° gennaio 1998 conservano validità sino al 1° luglio 2000 per la copertura, nelle medesime percentuali previste al comma 4, dei posti vacanti alla data del 30 giugno 2000; a tal fine i candidati aventi titolo alla decorrenza 1° gennaio 1998, partecipano ai concorsi anche qualora non risultino, per la qualifica e il profilo professionale di accesso, alcun posto disponibile per la suddetta decorrenza. Il conseguimento della qualifica superiore, subordinato alla presenza in servizio alla data dei decreti di nomina e al superamento del periodo di prova di cui all'art. 13, avviene con decorrenza dal 1° luglio 2000 ai fini giuridici e alla data del decreto di nomina ai fini economici.

23. Gli articoli 12 e 40 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, sono abrogati.

#### Art. 10.

##### *Esame-colloquio per l'attribuzione della qualifica di dirigente*

1. In relazione alla perdurante situazione di carenza d'organico della qualifica di dirigente, il personale appartenente al ruolo unico regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti aver svolto, sulla base di un provvedimento formale dell'amministrazione regionale, per un periodo anche non continuativo di almeno due anni, purché l'interruzione non sia superiore a trenta giorni, le funzioni di sostituto del dirigente di cui all'art. 47, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 18/1996, come sostituito dall'art. 7, a fronte di effettiva vacanza dell'incarico, e che alla medesima data continui a svolgere le predette funzioni, può essere inquadrato nella qualifica di dirigente.

2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 avvengono, a domanda dell'interessato, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo superamento di un esame-colloquio teso a valutare le esperienze professionali maturate, nonché le capacità di direzione di strutture e hanno effetto, ai fini giuridici, dalla data del conferimento dell'incarico e, ai fini economici, dalla data del decreto di nomina alla qualifica di dirigente.

3. Qualora le funzioni di cui al comma 1 fossero state svolte per periodi non continuativi, l'anzianità nella qualifica di dirigente viene determinata, ai fini giuridici, sommando i periodi degli incarichi dirigenziali conferiti a fronte di effettiva vacanza del titolare e, ai fini economici, dalla data del decreto di nomina alla qualifica di dirigente.

4. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 accede alla qualifica di dirigente nel profilo professionale corrispondente a quello di appartenenza, nei limiti della disponibilità dell'organico del ruolo unico regionale suddiviso per profili professionali. In mancanza di corrispondenza tra profilo professionale di appartenenza e profilo professionale di accesso ovvero, in carenza di posti nel profilo professionale di accesso, il medesimo personale accede al profilo professionale di dirigente che risulti il più omogeneo per tipo di mansioni, titolo di studio e di professionalità richiesti per l'accesso dall'esterno al profilo di appartenenza avuto riguardo, in quest'ultima ipotesi, alla minore anzianità nella qualifica di dirigente, quale determinata ai sensi dei commi 2 e 3.

5. Al personale inquadrato ai sensi del comma 1 viene attribuito, a decorrere dalla data del decreto di nomina alla qualifica di dirigente, lo stipendio corrispondente alla somma dello stipendio in godimento nella qualifica di provenienza e dell'importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di dirigente e lo stipendio iniziale della qualifica di provenienza.

6. Il medesimo personale conserva altresì il diritto a partecipare alle procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge regionale n. 17/1992.

7. La commissione giudicatrice dell'esame-colloquio di cui al comma 2 è nominata con decreto del direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Per la composizione della commissione giudicatrice si applica il disposto di cui all'art. 21 della legge regionale n. 18/1996.

#### Art. 11.

##### *Accesso alla qualifica di consigliere*

1. Onde garantire la piena e corretta operatività delle strutture della Regione a fronte della grave situazione di carenza di personale laureato, con qualifica funzionale di consigliere, nonché per razionalizzare l'impiego delle risorse umane interne, l'amministrazione regionale espleta, in via straordinaria e urgente, un concorso, per soli titoli, per l'accesso alla qualifica funzionale di consigliere, riservato ai dipendenti regionali di ruolo, in possesso del diploma di laurea e, ove richiesto, del relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione, appartenenti alla qualifica di segretario e coadiutore. Detti requisiti devono essere posseduti entro il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini della partecipazione al concorso, salva comunque la partecipazione alle procedure concorsuali di cui all'art. 9, i dipendenti regionali in ruolo devono possedere, in relazione al profilo professionale di accesso, uno dei titoli di studio indicati nell'allegato «A» o loro equipollenti.

3. Ai fini della partecipazione al presente concorso i dipendenti interessati presentano, entro trenta giorni dalla conclusione delle procedure concorsuali di cui all'art. 9, domanda in carta semplice corredata di certificato attestante il punteggio conseguito nel diploma di laurea, ai fini della predisposizione delle graduatorie di cui al comma 8, indirizzata alla direzione regionale dell'organizzazione e del personale. Ciascun candidato può presentare domanda per l'accesso ad un unico profilo professionale, che deve essere indicato nella domanda medesima a pena di esclusione. Dalla domanda deve risultare il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. La domanda deve indicare cognome e nome, data e luogo di nascita del candidato, nonché deve essere sottoscritta in forma autografa dal medesimo, a pena di nullità. Sono comunque esclusi dalla partecipazione al presente concorso i dipendenti che abbiano riportato, nel biennio antecedente l'entrata in vigore della presente legge, una sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto.

4. Costituiscono titoli valutabili:

a) superamento di esami professionali di Stato e di corsi universitari *post-lauream* con esame finale, in materie attinenti al profilo professionale di accesso e qualora non richiesti come requisito per l'accesso al profilo professionale medesimo (punti 2 per ciascun titolo, fino ad un massimo di punti 10);

b) servizio di ruolo prestato presso l'amministrazione regionale o altre pubbliche amministrazioni nelle qualifiche di segretario o coadiutore o in qualifiche o livelli equiparati:

1) segretario: punti 0,70 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni;

2) coadiutore: punti 0,50 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni;

c) conseguimento della qualifica funzionale di appartenenza mediante concorso per esami, per titoli ed esami, per corso concorso, per selezioni o prove di idoneità (segretario: punti 20; coadiutore: punti 15); il punteggio è ridotto alla metà qualora il conseguimento della qualifica funzionale di appartenenza sia avvenuto per effetto di concorso per soli titoli ovvero per effetto di scrutinio per merito comparativo;

d) incarichi di coordinamento di strutture stabili di livello inferiore al servizio o di altre strutture organizzative periferiche, di componente di gruppi di lavoro formalmente costituiti, di ufficiale rogante aggiunto, di funzionario delegato e di commissario *ad acta* per periodi continuativi superiori a sei mesi (con riferimento ad ogni incarico punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 12).

5. Tutti i titoli devono essere posseduti dal candidato entro il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge. Il candidato deve predisporre un elenco dei titoli di cui al comma 4, da allegare alla domanda. Non vengono presi in considerazione i titoli non risultanti espressamente dal suddetto elenco titoli. I titoli di cui al medesimo comma 4, qualora non siano già acquisiti al fascicolo personale tenuto dalla direzione regionale dell'organizzazione e del personale, devono essere allegati alla domanda, in originale, in copia autentica ovvero autocertificati nelle forme di legge. I titoli non comprovati dal candidato o non acquisiti al fascicolo personale non sono valutati.

6. La valutazione dei titoli è effettuata da un'apposita commissione giudicatrice nominata con decreto del direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Per la composizione della commissione giudicatrice trova applicazione il disposto di cui all'art. 21 della

legge regionale n. 18/1996, è in particolare, la stessa è composta da un dipendente regionale, con funzione di presidente, scelto tra quelli con qualifica funzionale di dirigente e anzianità nella qualifica di almeno cinque anni e da due componenti esterni esperti in materie giuridiche o in organizzazione del lavoro. Ai componenti della commissione giudicatrice esterni all'amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza pari a L. 200.000.

7. La direzione regionale dell'organizzazione e del personale provvede a trasmettere alla commissione giudicatrice l'elenco dei titoli di cui al comma 4, posseduti dai candidati.

8. La commissione giudicatrice, una volta ultimata la valutazione dei titoli, forma le graduatorie suddivise per profili professionali sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati ai sensi del comma 4. Nei casi di parità di punteggio viene data preferenza al candidato di qualifica superiore e, a parità di questa, è data preferenza al candidato che abbia maggiore anzianità complessiva di servizio; in caso di ulteriore parità la preferenza è data al candidato che abbia conseguito il diploma di laurea con un punteggio superiore.

9. Le graduatorie suddivise per profili professionali sono approvate con deliberazione della giunta regionale. Sono dichiarati vincitori i candidati che abbiano raggiunto almeno 46 punti. I vincitori vengono nominati nei singoli profili professionali della qualifica funzionale di consigliere con decreto del direttore regionale dell'organizzazione e del personale e vengono collocati nella quota di posti non riservati ai candidati del concorso di cui all'art. 9 ed eventualmente in soprannumero. I posti eventualmente in soprannumero sono riassorbiti in relazione al progressivo verificarsi della relativa disponibilità nell'organico del ruolo unico regionale.

10. La nomina dei vincitori decorre agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini economici, dalla data del decreto di nomina ed è subordinata al superamento del periodo di prova di cui all'art. 13.

11. Il possesso dei requisiti, qualora non risulti dal fascicolo personale, deve essere documentato dai vincitori secondo la normativa vigente, a pena di decadenza dalla nomina.

12. Le procedure di cui al presente articolo vengono avviate una volta concluse le procedure concorsuali di cui all'art. 9.

13. L'art. 67 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, è abrogato.

#### Art. 12.

##### *Accesso alla qualifica di segretario maresciallo forestale*

1. In relazione alla perdurante carenza di organico nella qualifica di segretario maresciallo, profilo professionale maresciallo del Corpo forestale regionale e attesa l'urgenza dell'amministrazione regionale di disporre a ogni effetto e con immediatezza di personale in possesso della suddetta qualifica onde soddisfare le esigenze operative del Corpo forestale regionale, il personale del ruolo unico regionale con qualifica di coadiutore-guardia, profilo professionale guardia del Corpo forestale regionale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti aver svolto, sulla base di un provvedimento formale dell'amministrazione regionale, per un periodo di almeno due anni l'incarico di responsabile di stazione forestale e che, alla medesima data, continui a svolgere il predetto incarico, viene inquadrato nella qualifica di segretario maresciallo, profilo professionale maresciallo del Corpo forestale regionale.

2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 avvengono, a domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo superamento di apposito corso di formazione, ed hanno effetto, ai fini giuridici dal 1° gennaio 1998, ovvero dalla data di conferimento dell'incarico qualora successiva e, ai fini economici, dalla data del decreto di nomina alla qualifica di segretario maresciallo. Il periodo di prova di cui all'art. 13 è effettuato al termine del corso di formazione.

3. Al personale inquadrato ai sensi del comma 1 viene attribuito, a decorrere dalla data del decreto di nomina alla qualifica di segretario maresciallo, lo stipendio corrispondente alla somma dello stipendio in godimento nella qualifica di coadiutore guardia e dell'importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di segretario maresciallo e lo stipendio iniziale della qualifica di coadiutore guardia.

4. Il medesimo personale conserva altresì il diritto a partecipare alle procedure di mobilità verticale interna di cui alla presente legge.

#### Art. 13.

##### *Esclusione dalle procedure e periodo di prova*

1. La competente commissione giudicatrice provvede all'esclusione dei candidati partecipanti ai concorsi di cui agli articoli 9 e 11 ritenuti inidonei allo svolgimento di mansioni della qualifica superiore in base ad una valutazione negativa del dipendente interessato predisposta dal direttore regionale, di ente regionale o di servizio autonomo preposto alla struttura cui risulta in servizio il dipendente.

2. Entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda di partecipazione il direttore competente redige la valutazione negativa e la trasmette al dipendente interessato che nei successivi dieci giorni provvede a presentare osservazioni scritte. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il direttore competente provvede a trasmettere la valutazione negativa e le osservazioni del dipendente alla commissione giudicatrice competente, ove non ritenga di ritirare il precedente giudizio negativo alla luce delle osservazioni presentate.

3. La valutazione negativa del direttore competente deve essere ampiamente motivata e circostanziata in relazione all'attività di servizio prestata dal candidato.

4. Ogni altra modalità inerente l'individuazione del direttore competente a redigere la valutazione negativa viene disciplinata dai bandi di concorso per le procedure di cui all'art. 9 e da apposita circolare predisposta dalla direzione regionale dell'organizzazione e del personale per la procedura di cui all'art. 11.

5. I dipendenti risultati vincitori conseguono la qualifica superiore previo superamento di un periodo di prova della durata di sei mesi da svolgersi presso una struttura della Regione; l'esito del periodo di prova è dichiarato e comunicato al dipendente interessato dal direttore regionale dell'organizzazione e del personale sulla base della proposta motivata del direttore della suddetta struttura. In caso di esito negativo il candidato è restituito alla qualifica di provenienza.

#### Art. 14.

##### *Personale assunto a contratto o in posizione di comando*

1. Il personale assunto, mediante procedure selettive pubbliche, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, degli articoli 7 e 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, degli articoli 15 e 16 della legge regionale n. 31/1997 e dell'art. 72 della legge regionale n. 1/1998, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale, nella qualifica funzionale e profilo professionale corrispondente a quello di appartenenza, purché in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e purché in servizio alla data dell'inquadramento. Per il personale assunto nella qualifica funzionale di segretario ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 35/1995 per profilo professionale corrispondente si intende quello di segretario amministrativo.

2. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 si consegue previo superamento di un esame-colloquio, da espletarsi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, secondo le modalità e i criteri di svolgimento che sono stabiliti dalla giunta regionale con apposita deliberazione.

3. Sono esonerati dall'effettuazione del predetto esame-colloquio coloro i quali abbiano conseguito l'idoneità in concorsi per esami o per titoli ed esami presso l'amministrazione regionale per l'assunzione, con contratto a tempo determinato, nella medesima qualifica funzionale per cui è previsto l'inquadramento.

4. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2003.

5. L'inquadramento di cui al comma 1 avrà effetto nel limite del numero dei posti disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2002, e, qualora i posti disponibili non fossero sufficienti all'inquadramento di tutti i dipendenti di cui al comma 1, si procederà con precedenza del dipendente con maggiore anzianità di servizio complessiva nella qualifica funzionale di appartenenza e, a parità di questa, con precedenza del dipendente con migliore posizione nelle graduatorie di merito di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 20/1996 e di cui all'art. 1, comma 3, e all'art. 2 della legge regionale 18 maggio 1988, n. 31. I dipendenti non inquadrati alla data del 1° gennaio 2003, saranno inquadrati con decorrenza dalla data di esecutività dei relativi provvedimenti, non appena si renderanno disponibili i posti nell'organico.

6. Nelle more dell'espletamento delle procedure di inquadramento, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 sono prorogati, alla scadenza, sino alla data di esecutività del provvedimento di inquadramento.

7. Sino al verificarsi dell'inquadramento di cui al presente articolo, ai dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 è riconosciuto il medesimo trattamento giuridico ed economico dei dipendenti appartenenti al ruolo unico regionale.

8. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi del presente articolo è attribuito il trattamento economico previsto per la rispettiva qualifica di inquadramento.

9. Al personale regionale inquadrato ai sensi del presente articolo viene riconosciuto per intero, ai fini economici, il servizio prestato in modo continuativo precedentemente all'inquadramento in ruolo.

10. Il servizio di cui al comma 9, qualora prestato nella qualifica corrispondente a quella di inquadramento in ruolo, viene valutato per metà ai fini giuridici con effetto dalla data del decreto di inquadramento.

11. Il personale del comune di San Pietro al Nativone che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 31/1997, in posizione di comando presso la Regione Friuli-Venezia Giulia, può essere inquadrato, con effetto dalla data dei relativi provvedimenti amministrativi, nel ruolo unico regionale nelle qualifiche funzionali corrispondenti a quelle rivestite presso l'ente di provenienza alla suddetta data, secondo le equiparazioni di cui alla tabella riportata all'allegato «B».

12. L'inquadramento avviene su domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale inquadrato conserva le anzianità maturate nelle qualifiche rivestite presso il comune.

13. Al personale di cui al comma 11 spetta, alla data dell'inquadramento, uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:

a) stipendio iniziale della qualifica d'inquadramento individuato in base ai valori indicati dall'art. 3, comma 4, del contratto collettivo di lavoro per i bienni economici 1994-1995 e 1996-1997, area non dirigenziale, stipulato in data 1° agosto 1997 e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 41 dell'8 ottobre 1997;

b) quota di salario di riallineamento di cui all'art. 23, comma 6, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49; per la determinazione della quota suddetta la data del 31 dicembre 1982, indicata al comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 49/1984, si intende sostituita dalla data 31 dicembre 1992; per la determinazione del maturato in godimento di cui all'art. 26, comma 1, della legge regionale n. 49/1984, per «stipendio in godimento al 31 dicembre 1982» e per «stipendio iniziale» si intende lo stipendio iniziale individuato alla lettera a).

14. Al personale inquadrato ai sensi del comma 11 è attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'art. 71 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44. Al fine dell'applicazione del comma 3 dell'art. 71 della legge regionale n. 44/1988, per «maturato in godimento» si intende lo stipendio attribuito alla data di inquadramento ai sensi del comma 13, detratti lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza vigente alla data di inquadramento e gli eventuali benefici economici indicati al comma 3 del suddetto articolo. Al medesimo personale viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'art. 1, comma 6, della legge regionale 1° aprile 1996, n. 19, con riferimento al servizio effettivo prestato nel biennio 1993-1994 presso l'amministrazione di provenienza.

15. Al medesimo personale viene altresì corrisposto, dalla data di inquadramento e fatti salvi i successivi conguagli, l'assegno di cui all'art. 2, comma 2, del documento stralcio al contratto collettivo di lavoro del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 1998-2001, area non dirigenziale, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 21 gennaio 2000.

16. L'eventuale differenza tra lo stipendio in godimento presso l'ente di provenienza alla data di inquadramento e la somma dello stipendio determinato ai sensi dei commi 13 e 14 e l'assegno di cui al comma 15 viene conservata come assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici da corrispondere anche sugli istituti di cui all'art. 104, comma 7, primo e secondo punto, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 49/1984 e modificato dall'art. 1, comma 10, della legge regionale n. 19/1996.

17. In relazione agli inquadramenti di cui al comma 11, l'organico del ruolo unico regionale è elevato delle seguenti unità:

segretario: 2;  
agente tecnico: 1;  
totale: 3.

18. L'art. 1 della legge regionale n. 1/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Collocamento in aspettativa di dipendenti regionali assunti presso altre pubbliche amministrazioni o in società per azioni con partecipazione maggioritaria della Regione*). — 1. I dipendenti del ruolo unico regionale assunti con contratto a tempo determinato presso qualsiasi pubblica amministrazione o in società per azioni con partecipazione maggioritaria della Regione sono collocati in aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.»

#### Art. 15.

##### *Trattamento economico del personale vincitore degli scrutini ai sensi della legge regionale n. 11/1990*

1. Al personale di cui all'art. 32, comma 4, della legge regionale n. 31/1997, promosso ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 11/1990, è attribuito il beneficio economico di cui al comma 3, ultimo periodo, dell'art. 25 della legge regionale n. 18/1996 con la decorrenza indicata dal medesimo art. 32, comma 4, della legge regionale n. 31/1997. Ai fini della determinazione del beneficio suddetto si fa riferimento alla tabella «B» allegata alla legge regionale n. 53/1981, e successive modificazioni ed integrazioni, vigente alla data del passaggio.

2. Al personale di cui all'art. 15 della legge regionale n. 20/1996, qualora inquadrato nella qualifica superiore, viene attribuito il beneficio economico di cui al comma 3, ultimo periodo, dell'art. 25 della legge regionale n. 18/1996 con decorrenza ed effetto dalla data di inquadramento nella qualifica medesima. Ai fini della determinazione del beneficio suddetto si fa riferimento alla tabella «B» allegata alla legge regionale n. 53/1981, e successive modificazioni ed integrazioni, vigente alla data dell'inquadramento.

3. Il salario individuale di anzianità in corso di maturazione alla data di conseguimento della qualifica superiore viene attribuito al personale indicato ai commi 1 e 2 con decorrenza ed effetto dal giorno successivo a quello di compimento del relativo biennio rapportando i relativi importi annui lordi individuati con riferimento alla tabella «C» allegata alla legge regionale n. 53/1981, e successive modificazioni ed integrazioni, vigente alla data di maturazione, ai mesi o frazioni superiori ai quindici giorni, di effettivo servizio maturati rispettivamente nella qualifica di provenienza e nella nuova qualifica conseguita, detratti gli eventuali scatti anticipati per nascita o adozione di figli.

4. Al personale indicato ai commi 1 e 2 non si applica l'art. 23 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33.

#### Art. 16.

##### *Personale con mansioni e funzioni particolari*

1. Nelle more della completa copertura dei posti d'organico della qualifica funzionale di segretario, profilo professionale segretario tavolo e della qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale di conservatore del libro fondiario e in deroga all'art. 9 della legge regionale n. 18/1996, i dipendenti con qualifica di segretario e di consigliere di profilo diverso da segretario tavolo e da conservatore del libro fondiario svolgono in via continuativa, per tutto il periodo di assegnazione agli uffici tavolari, i compiti specifici propri rispettivamente del profilo professionale di segretario tavolo e di conservatore del libro fondiario, con possibilità per i consiglieri di esercizio delle funzioni di cancelliere ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469.

2. I funzionari o i dirigenti che operano nell'ambito degli uffici tavolari, a prescindere dal profilo professionale di appartenenza, sono equiparati ad ogni effetto di legge o di regolamento a conservatori del libro fondiario, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cancelliere a termini dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 469/1987.

3. Nell'ambito della disciplina normativa di riforma del libro fondiario, sono individuate le modalità di cambiamento di profilo professionale del personale di cui al comma 1. Il cambiamento di profilo può avvenire su domanda dell'interessato sulla base del possesso di una determinata anzianità di servizio, con particolare riferimento al

periodo lavorativo prestato presso il servizio del libro fondiario, e di professionalità acquisita anche a seguito di partecipazione a specifici corsi di formazione.

#### Art. 17.

##### *Modalità di assunzione e lavoro interinale*

1. Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato possono avvenire mediante:

a) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti presso gli uffici dell'agenzia regionale per l'impiego;

b) utilizzo di graduatorie già esistenti di concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi regionali.

2. Per sopperire alle esigenze di assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato nei casi previsti da disposizioni legislative o contrattuali regionali vigenti, l'amministrazione regionale può ricorrere al lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196.

3. I rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato sono regolati da apposito disciplinare emanato con decreto del direttore regionale dell'organizzazione e del personale nel rispetto delle esigenze di snellimento delle procedure e reperimento di risorse qualitativamente elevate.

4. In sede di prima attuazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, possono continuare ad essere utilizzate, ai fini delle assunzioni, le graduatorie già predisposte ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 44/1988. Ai fini delle assunzioni in sostituzione di dipendenti con profilo professionale di segretario didattico e consigliere didattico, si fa riferimento, rispettivamente, alle graduatorie per il profilo professionale di segretario amministrativo e di consigliere giuridico-amministrativo-legale.

5. In relazione al disposto di cui al presente articolo la denominazione del capitolo n. 550 del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 va modificata, a decorrere dall'anno 2001, con l'inserimento, dopo le parole «contratti regolati dalle norme sull'impiego privato,» delle parole «nonché a quello assunto con le modalità previste dalla legge n. 196/1997.»

#### Capo V

##### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 18.

##### *Riconoscimento di professionalità ed esperienza lavorativa*

1. In correlazione ai principi enunciati dall'art. 1 e tenuto conto anche delle oggettive circostanze che hanno determinato, di fatto, un blocco ultradecennale della mobilità interna, nonché delle assunzioni di personale, con conseguenti gravissime carenze di organico, cui ha certamente supplito il personale in servizio, ad integrazione di quanto previsto all'art. 9 sono attribuiti, al personale appartenente al ruolo unico regionale, ad incremento del maturato economico in godimento, gli importi di cui all'allegato «C». Gli importi sono attribuiti una volta ultimate le procedure di cui agli articoli 9 e 11, con decorrenza 1° gennaio 2001.

2. L'attribuzione di cui al comma 1 non riveste valenza contrattuale e non si applica né al personale regionale non di ruolo né al personale degli enti che fanno riferimento alle norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico del personale regionale, che continuano ad essere soggetti alla vigente disciplina normativa e contrattuale.

3. In sede di contrattazione collettiva sono ridefinite le qualifiche funzionali del ruolo unico regionale, nonché istituite, all'interno delle medesime, posizioni differenziate di professionalità in numero comunque non inferiore a tre. L'acquisizione delle posizioni differenziate comporta l'affidamento di funzioni diversificate, nonché trattamenti economici anche superiori al livello retributivo iniziale annuo lordo della qualifica superiore.

#### Art. 19.

##### *Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 31/1997*

1. L'art. 2 della legge regionale n. 31/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Attribuzione dell'incarico di sostituto di dirigente a consiglieri). — 1. Il personale appartenente alla qualifica di consigliere, in possesso del diploma di laurea attinente al profilo professionale posse-

duto e di un'anzianità di servizio in ruolo nella qualifica di consigliere non inferiore a sette anni è equiparato al personale appartenente alla qualifica di funzionario ai fini dell'incarico di sostituto dei dirigenti di cui all'art. 47, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 18/1996, in caso di assenza, impedimento o vacanza.

2. Al personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 della legge regionale n. 53/1981, e successive modificazioni ed integrazioni e agli articoli 49, comma 4, 56 e 57 della legge regionale n. 18/1996. Trova altresì applicazione, ai fini delle dimissioni, il periodo di preavviso previsto per il personale con qualifica di funzionario e dirigente ai sensi dell'art. 41, comma 2, della legge regionale n. 18/1996».

#### Art. 20.

##### *Servizio autonomo delle imposte e dei tributi*

1. Dopo il capo VIII del titolo IV della parte III della legge regionale n. 7/1988, è aggiunto il seguente:

#### Capo VIII-bis

##### SERVIZIO AUTONOMO DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI

#### Art. 98-ter

1. Il servizio autonomo delle imposte e dei tributi:

a) cura gli adempimenti relativi alla gestione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle altre imposte e tributi, in collaborazione con la ragioneria generale e le altre strutture competenti;

b) cura gli adempimenti relativi al contenzioso tributario;

c) collabora agli studi in materia di autonomia finanziaria regionale e locale e cura in particolare quelli funzionali all'istituzione di tributi regionali, anche in relazione all'evoluzione del sistema tributario;

d) collabora con le altre strutture competenti per la elaborazione degli elementi necessari all'evoluzione dell'ordinamento finanziario;

e) cura i rapporti della Regione con le amministrazioni locali, con l'amministrazione finanziaria dello Stato e con il Corpo della guardia di finanza e con le altre Regioni e province autonome in relazione all'accertamento dei tributi regionali;

f) assicura il supporto tecnico e organizzativo al comitato per la fiscalità regionale;

g) esercita le funzioni che nello Stato sono attribuite, per quanto attiene ai tributi, al Ministero delle finanze.»

2. All'art. 47, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, come da ultimo modificato dall'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 26/1999, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

«g-bis) il servizio autonomo delle imposte e dei tributi;».

3. All'art. 52, comma 3, della legge regionale n. 18/1996, come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 6, della legge regionale n. 10/1997, dopo le parole «sviluppo della montagna,», è aggiunto il seguente periodo: «Il direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio approva i contratti stipulati dal direttore del servizio autonomo delle imposte e dei tributi.»

#### Art. 21.

##### *Modificazione dell'art. 9 della legge regionale n. 8/2000 e sostituzione dell'art. 198 della legge regionale n. 7/1988*

1. All'art. 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il segretario particolare del presidente del consiglio regionale e gli addetti di segreteria dei vice-presidenti del consiglio regionale possono essere assunti con contratto di lavoro a tempo determinato e con qualifica non superiore a quella di consigliere, tra persone estranee alla pubblica amministrazione purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso mediante pubblico concorso alle qualifiche funzionali di assunzione. Nelle more della definizione, in sede di contrattazione collettiva, del trattamento economico spettante al personale assegnato alle segreterie particolari, al segretario particolare e agli addetti di segreteria, assunti ai sensi del presente comma, spetta lo stipendio iniziale annuo lordo previsto per il personale regionale con qualifica funzionale corrispondente a quella di assunzione, nonché

un'indennità mensile lorda pari rispettivamente a quella di cui all'art. 110, comma 5, della legge regionale n. 53/1981 e a quella di cui all'art. 110, comma 6, della medesima legge regionale.».

2. L'art. 198 della legge regionale n. 7/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 198 — 1. Il presidente della giunta regionale si avvale, per funzioni di supporto all'esercizio del mandato nonché di raccordo operativo con le strutture amministrative di competenza, di un ufficio di segreteria composto dal segretario particolare, con qualifica funzionale non inferiore a segretario, che ne è responsabile, e da tre dipendenti con qualifica funzionale non superiore a consigliere.

2. Gli assessori regionali si avvalgono, per funzioni di supporto all'esercizio del mandato nonché di raccordo operativo con le strutture amministrative di competenza, di uffici di segreteria composti dal segretario particolare, con qualifica funzionale non inferiore a segretario, che ne è responsabile, e da due dipendenti con qualifica funzionale non superiore a consigliere.

3. Gli assessori regionali preposti a tre o più strutture di livello direzionale possono avvalersi, altresì, di una ulteriore unità di personale addetto agli uffici di segreteria con qualifica funzionale non superiore a consigliere.

4. Il conferimento dell'incarico di segretario particolare o addetto di segreteria comporta la revoca di ogni altro incarico di direzione o coordinamento conferito presso l'amministrazione regionale. Il segretario particolare svolge, con riferimento all'organizzazione e gestione dell'ufficio di segreteria, i medesimi compiti del coordinatore di struttura stabile di livello inferiore al servizio.

5. Il segretario particolare e gli addetti di segreteria possono essere scelti fra i dipendenti della Regione oppure, in posizione di comando, fra dipendenti, aventi qualifiche equiparate, dello Stato o di altri enti pubblici; gli eventuali comandi possono essere disposti anche in deroga ai limiti numerici e temporali di cui all'art. 45 della legge regionale n. 53/1981. Il segretario particolare può essere altresì assunto, con contratto di lavoro a tempo determinato, tra persone estranee alla pubblica amministrazione purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso, mediante pubblico concorso, alle qualifiche funzionali di segretario, consigliere o dirigente.

6. Il personale in posizione di comando ai sensi del comma 5 è collocato in soprannumero all'organico dell'amministrazione regionale limitatamente alla durata dell'incarico.

7. Per la disamina di particolari tematiche nell'ottica del conseguimento di specifici obiettivi, nonché per lo svolgimento di funzioni di analisi del grado di efficienza e di efficacia delle strutture amministrative di competenza, possono essere stipulate dall'ufficio di piano, su richiesta del presidente della giunta regionale o degli assessori regionali, apposite convenzioni di durata non superiore ad un anno, con esperti di provata qualificazione professionale per aver operato in settori pubblici o privati attinenti all'incarico di consulenza, da almeno cinque anni quali dirigenti, docenti universitari ovvero liberi professionisti.

8. Il presidente della giunta regionale e gli assessori regionali si avvalgono, ciascuno, di un autista di rappresentanza.

9. In sede di contrattazione collettiva è disciplinato il trattamento economico spettante al personale degli uffici di segreteria. Nelle more di detta disciplina continua a trovare applicazione, per il personale regionale e per quello in posizione di comando, la vigente normativa regionale, fatta eccezione per il personale con qualifica di dirigente nel qual caso in luogo dell'indennità di cui all'art. 110, comma 5, della legge regionale n. 53/1981, è corrisposta un'indennità di importo pari alla somma di quelle previste per i dirigenti di cui all'art. 47, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 18/1996, privi di responsabilità di struttura; al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta lo stipendio iniziale annuo lordo previsto per le qualifiche, rispettivamente, di segretario, consigliere e dirigente nonché un'indennità mensile lorda pari, per le qualifiche di segretario e consigliere, a quella di cui all'art. 110, comma 5, della legge regionale n. 53/1981, e per la qualifica di dirigente, a quelle previste per i dirigenti di cui all'art. 47, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 18/1996, privi di responsabilità di struttura.

10. Nelle more della definizione della relativa disciplina contrattuale, la giunta regionale, a fronte di particolari esigenze di servizio, può autorizzare l'effettuazione di lavoro straordinario in deroga ai limiti annuali fissati dall'art. 79, comma 3 e 4, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, come da ultimo modificato dall'art. 14, comma 4, della legge regionale n. 49/1984.».

#### Art. 22.

##### *Commissario straordinario dell'ente regionale per i problemi dei migranti*

1. Al fine di consentire continuità all'azione amministrativa e il completamento delle procedure di trasferimento del patrimonio del soppresso ente regionale per i problemi dei migranti (ERMI), il commissario liquidatore di cui all'art. 7 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, assume altresì le funzioni di organo di amministrazione della massa patrimoniale e dei rapporti giuridici attivi e passivi.

2. Il commissario svolge in particolare tutte le funzioni necessarie alle finalità di cui al comma 1 e porta a compimento i procedimenti amministrativi non conclusi, alla data del 31 dicembre 1999, del soppresso ERMI ed essenziali alla prosecuzione dell'azione amministrativa.

3. Il commissario entro il 30 novembre 2000, a intervenuta conclusione della propria attività di organo di amministrazione ai sensi del comma 1, provvede alla presentazione del consuntivo della gestione commissariale, provvedendo altresì entro tale data all'attribuzione all'amministrazione regionale dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti e delle eventuali disponibilità liquide residue.

4. Il commissario si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, del personale del ruolo unico regionale, anche con qualifica di dirigente, già in servizio presso l'ERMI.

#### Art. 23.

##### *Integrazione della legge regionale n. 1/2000*

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 1/2000, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (*Costituzione strutture regionali in Udine*) — 1. È autorizzata la costituzione di strutture regionali competenti in materia di migranti nella città di Udine.».

#### Art. 24.

##### *Interpretazione autentica dell'art. 13, comma 5 della legge regionale n. 55/1990*

1. In via di interpretazione autentica del disposto di cui all'art. 13, comma 5, della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 13/2000, il riferimento ai «dirigenti degli enti regionali di cui all'art. 199 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7» deve intendersi operato ai direttori degli enti medesimi.

#### Art. 25.

##### *Accesso alla qualifica dirigenziale*

1. I posti disponibili nella qualifica funzionale di dirigente, una volta espletate le procedure di cui all'art. 10, nonché attuate le rideterminazioni dell'organico di cui all'art. 3, anche in correlazione al riordino delle strutture regionali, sono attribuiti, nella misura del 50 per cento e con decorrenza 1° gennaio 2001, mediante concorso per titoli ed esami riservato ai dipendenti del ruolo unico regionale.

2. Costituiscono titoli valutabili:

a) conseguimento della qualifica di appartenenza mediante concorsi, selezioni o prove svolti per esami o per titoli ed esami (punti 6);

b) anzianità effettiva di ruolo nella qualifica di appartenenza, ulteriore rispetto a quella richiesta quale requisito, valutabile sino ad un massimo di 15 anni (punti 1,20 per ogni anno e punti 0,10 per ogni mese intero, fino ad un massimo di punti 18);

c) idoneità conseguita in concorsi, selezioni o prove svolti per esami o per titoli ed esami presso l'amministrazione regionale per posti della qualifica funzionale di dirigente e di profilo professionale omogeneo a quello cui si accede (punti 1,5);

d) superamento di esami professionali di Stato, di corsi universitari post-lauream con esame finale, di durata pari almeno ad un anno accademico, in materie di tipo attinente e/o omogeneo alle mansioni proprie del profilo professionale cui si accede qualora non siano già previsti quali requisiti per l'accesso al profilo professionale medesimo (punti 1 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 2);

e) effettivo esercizio di funzioni di sostituto di dirigente per le quali sia stata corrisposta la relativa indennità (punti 3 per ogni anno e punti 0,25 per ogni mese intero fino ad un massimo di punti 15);

f) conferimento dell'incarico di sostituto di dirigente (punti 1,50 per ogni anno e punti 0,125 per ogni mese intero fino ad un massimo di punti 7,5).

3. L'esame consiste in una prova orale volta all'accertamento dell'attitudine dei candidati allo svolgimento delle prestazioni professionali proprie della qualifica di dirigente, da effettuarsi successivamente alla frequenza di un apposito corso di durata non inferiore a venti giornate, organizzato anche avvalendosi di società o istituti specializzati pubblici o privati, vertente su problematiche attinenti funzioni di direzione di organizzazioni complesse, coordinamento e organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane. Le materie d'esame della prova orale sono quelle trattate nell'ambito del corso.

4. La commissione giudicatrice della prova orale, nominata con decreto del direttore regionale dell'organizzazione e del personale, è composta da un dipendente regionale con qualifica funzionale di dirigente e anzianità nella qualifica di almeno cinque anni, con funzioni di presidente, e da due docenti del corso.

5. Le procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica funzionale di dirigente vengono effettuate dopo il completamento di quelle per l'accesso alla qualifica di funzionario riferite alle decorrenze 1° gennaio 1992 e 1° gennaio 1998.

6. Sono ammessi, a domanda, alle procedure concorsuali i dipendenti in possesso di un'anzianità effettiva di ruolo nella qualifica funzionale di funzionario di almeno due anni e del diploma di laurea richiesto, in relazione al profilo professionale di accesso, dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici con riferimento all'accesso alla qualifica funzionale di funzionario. In attesa della definizione dei titoli di studio necessari per la partecipazione a concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di dirigente per i profili professionali informatico, conservatore dei beni culturali, archivista e chimico, il bando di concorso regola, in via transitoria, detti titoli. Sono comunque esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti che abbiano riportato, nel biennio antecedente la decorrenza concorsuale 1° gennaio 2001, una sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto.

7. Ai fini dell'ammissione al concorso, i dipendenti devono risultare appartenenti al ruolo unico regionale alla data del 1° gennaio 2001 ed essere in servizio alla data di scadenza del termine ultimo fissato dal bando per la presentazione delle domande.

8. I candidati possono concorrere per l'accesso al profilo professionale della qualifica funzionale di dirigente nell'ambito dei criteri di corrispondenza individuati nei bandi di concorso ovvero ad altro profilo professionale qualora in possesso del titolo di studio e di abilitazione richiesti, per l'accesso a detto profilo, dai bandi medesimi.

9. Tutti i requisiti e i titoli valutabili devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2000.

10. La commissione giudicatrice di cui al comma 4 dispone di 50 punti per la valutazione della prova d'esame e di 50 punti per la valutazione dei titoli.

11. La valutazione complessiva risulta dalla somma dei punteggi attribuiti alla prova orale e ai titoli posseduti dai dipendenti. Non sono comunque considerati idonei i candidati che abbiano riportato nella prova orale un punteggio inferiore a 26.

12. Le graduatorie sono formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella valutazione complessiva di cui al comma 11.

13. A parità di merito, la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica di appartenenza e quindi dalla maggiore anzianità complessiva di servizio; in caso di ulteriore parità, la precedenza è determinata dal maggior punteggio conseguito nella prova d'esame.

14. Il personale utilmente collocato nelle relative graduatorie consegue la promozione alla qualifica superiore ai fini giuridici dal 1° gennaio 2001 e ai fini economici dalla data del decreto di nomina.

15. La giunta regionale approva le graduatorie di merito e dichiara i candidati vincitori del concorso. I dipendenti risultati vincitori conseguono la qualifica superiore purché siano in servizio alla data dei conseguenti provvedimenti di nomina.

16. Ogni altra modalità di effettuazione delle procedure concorsuali di cui al presente articolo è disciplinata nei bandi di concorso.

#### Art. 26.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogati gli articoli dal 34 al 43-bis della legge regionale n. 7/1988.

#### Art. 27.

##### *Norme finanziarie*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui ai commi 2, 3 e 4, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio plu-

riennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, e alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni successivi, i cui stanziamenti sono in parte incrementati, per gli importi e con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna unità previsionale di base indicati:

a) U.P.B. 52.2.4.1.1. - capitolo n. 550 - complessive lire 3.418 milioni, suddivisi in ragione di lire 716 milioni per l'anno 2000 e lire 1.326 milioni per l'anno 2001 e lire 1.376 milioni per l'anno 2002;

b) U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo n. 9650 - complessive lire 484 milioni, suddivisi in ragione di lire 114 milioni per l'anno 2000 e lire 185 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002;

c) U.P.B. 52.2.4.1.662 - capitolo n. 9637 - complessive lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002;

d) U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitolo n. 9630 - che presenta sufficiente disponibilità; capitolo 9631 il cui stanziamento presenta esubero di disponibilità e viene pertanto ridotto con il comma 5 a copertura degli incrementi di cui alle lettere precedenti e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4.

2. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'art. 6, comma 2, e all'art. 56, comma 1, della legge regionale n. 18/1996, come sostituiti rispettivamente dall'art. 2, comma 3, e dall'art. 7, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni a carico dell'unità previsionale di base 52.3.1.1.663, con riferimento al capitolo n. 587 (1.1.142.1.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 1 - servizio affari generali - con la denominazione «Spese per la consulenza di società specializzate per la verifica dei risultati e la valutazione dei dirigenti» e con lo stanziamento complessivo di lire 150 milioni, suddivisi in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.2.4.1.654 del precitato stato di previsione della spesa - nella cui denominazione sono soppresses le parole «Nucleo di verifica» - con riferimento allo stanziamento del capitolo n. 581 del documento tecnico precitato, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.

3. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 9, comma 6, 10, comma 7, 11, comma 6, e 25, comma 4, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo n. 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, che presenta sufficiente disponibilità.

4. Per le finalità previste dall'art. 25, comma 3, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.4.1.652 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo n. 571 che si istituisce - a decorrere dall'anno 2001 - nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 4 - servizio per l'ordinamento delle strutture e del personale - con la denominazione «Spese per il corso di formazione per l'accesso alla qualifica dirigenziale» e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 2001.

5. All'onere complessivo di lire 4.552 milioni suddiviso in ragione di lire 830 milioni per l'anno 2000 e lire 1.861 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 4 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento dell'unità previsionale di base 52.2.8.1.659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9631 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 27 marzo 2002

TONDO

## ALLEGATO A

TITOLI PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI CONSIGLIERE  
(riferito all'art. 11, comma 2)

Profilo professionale	Titolo di studio
Consigliere giuridico amministrativo legale	Diploma di laurea in giurisprudenza scienze politiche economia e commercio.
Consigliere finanziario contabile economico	Diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, scienze economiche, scienze economiche e bancarie, scienze statistiche.
Consigliere programmatico statistico	Diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, scienze economiche, scienze economiche e bancarie, scienze statistiche.
Conservatore del libro fondiario	Diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio.
Consigliere ispettore forestale	Diploma di laurea in scienze agrarie, scienze forestali, scienze naturali, ingegneria, scienze geologiche, scienze biologiche.
Consigliere geologo	Diploma di laurea in scienze forestali, ingegneria mineraria, scienze geologiche.
Consigliere ingegnere	Diploma di laurea in ingegneria, architettura e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria.
Consigliere urbanista	Diploma di laurea in ingegneria, architettura, urbanistica e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria.
Consigliere agronomo	Diploma di laurea in scienze agrarie, scienze forestali, scienze naturali, chimica, scienze geologiche, scienze biologiche, scienza della produzione animale, scienze e tecnologie alimentari.
Consigliere medico	Diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria.
Consigliere veterinario	Diploma di laurea in medicina veterinaria e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria.
Consigliere traduttore interprete	Diploma di laurea in lingue e letterature straniere, moderne, interpretazione o traduzione.
Consigliere didattico	Diploma di laurea previsto dalla normativa vigente quale requisito per l'accesso ad un qualsiasi profilo professionale della qualifica di consigliere.

Consigliere analista di organizzazione

Diploma di laurea in informatica, scienze dell'informazione, scienze politiche, scienze statistiche e attuariali, giurisprudenza, economia e commercio, sociologia.

Consigliere psicologo

Diploma di laurea in psicologia o altro diploma di laurea e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione ottenuto anche ai sensi dell'art. 33 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria.

## ALLEGATO B

EQUIPARAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE  
DI S. PIETRO AL NATISONE  
(riferito all'art. 14, comma 11)

Qualifica rivestita presso il comune	Qualifica funzionale del ruolo unico regionale
6 <sup>a</sup> qualifica funzionale	Segretario
4 <sup>a</sup> qualifica funzionale	Agente tecnico

## ALLEGATO C

(riferito all'art. 18, comma 1)

## POSIZIONE 1

1. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di commesso indipendentemente dal titolo di studio posseduto. Nessun importo.

## POSIZIONE 2

1. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di commesso compresa tra 5 e 10 anni indipendentemente dal titolo di studio posseduto.  
2. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di commesso in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.  
Importo: L. 1.000.000.

## POSIZIONE 3

1. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di commesso compresa tra 10 e 18 anni indipendentemente dal titolo di studio posseduto.  
2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di commesso compresa tra 5 e 10 anni in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.  
3. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di commesso in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.  
Importo: L. 1.893.000.

## POSIZIONE 4

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di commesso indipendentemente dal titolo di studio posseduto.  
2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di commesso compresa tra 10 e 18 anni in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

3. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di commesso compresa tra 5 e 10 anni in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.

4. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

Importo: L. 2.998.000 (commesso); L. 1.105.000 (agente tecnico).

#### POSIZIONE 5

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di commesso in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di commesso compresa tra 10 e 18 anni in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.

3. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico compresa tra 5 e 10 anni indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

4. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Importo: L. 4.103.000 (commesso); L. 2.210.000 (agente tecnico).

#### POSIZIONE 6

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di commesso in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.

2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico tra 10 e 18 anni indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

3. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico compresa tra 5 e 10 anni in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

4. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.

Importo: L. 4.804.315 (commesso); L. 3.011.315 (agente tecnico).

#### POSIZIONE 7

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico compresa tra 10 e 18 anni in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

3. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico compresa tra 5 e 10 anni in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.

4. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

Importo: L. 3.812.630 (agente tecnico); L. 1.602.630 (coadiutore).

#### POSIZIONE 8

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico compresa tra 10 e 18 anni in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.

3. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore compresa tra 5 e 10 anni indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

4. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Importo: L. 4.613.945 (agente tecnico); L. 2.403.945 (coadiutore).

#### POSIZIONE 9

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore compresa tra 10 e 18 anni indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

3. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore compresa tra 5 e 10 anni in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

4. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.

Importo: L. 5.415.260 (agente tecnico); L. 3.205.260 (coadiutore).

#### POSIZIONE 10

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore compresa tra 10 e 18 anni in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

3. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore compresa tra 5 e 10 anni in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.

4. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di segretario indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

Importo: L. 3.809.880 (coadiutore); nessun importo (segretario).

#### POSIZIONE 11

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore compresa tra 10 e 18 anni in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.

3. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di segretario compresa tra 5 e 10 anni indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

Importo: L. 4.607.690 (coadiutore); L. 798.690 (segretario).

#### POSIZIONE 12

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.

2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di segretario compresa tra 10 e 18 anni indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

Importo: L. 5.509.205 (coadiutore); L. 1.700.205 (segretario).

#### POSIZIONE 13

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di segretario indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

2. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di segretario in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.

Importo: L. 2.718.160.

#### POSIZIONE 14

1. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di segretario compresa tra 5 e 10 anni in possesso del diploma di istruzione di secondo grado almeno quadriennale.

2. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di segretario in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale costituente requisito per l'accesso alla qualifica di consigliere nel profilo professionale corrispondente a quello posseduto. In via eccezionale, si intende profilo di accesso corrispondente al profilo di segretario agrario il profilo di consigliere agronomo; si intendono profili di accesso corrispondenti ai profili di segretario geometra-disegnatore e segretario tecnico i profili di consigliere ingegnere o consigliere urbanista; si intende profilo di accesso corrispondente ai profili di maresciallo C.F.R. e ittico il profilo di consigliere ispettore forestale.

Importo: L. 3.890.880.

## POSIZIONE 15

1. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di segretario compresa tra 10 e 18 anni in possesso del diploma di istruzione di secondo grado almeno quadriennale.

2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di segretario compresa tra 5 e 10 anni in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale costituente requisito per l'accesso alla qualifica di consigliere nel profilo professionale corrispondente a quello posseduto. In via eccezionale, si intende profilo di accesso corrispondente al profilo di segretario agrario il profilo di consigliere agronomo; si intendono profili di accesso corrispondenti ai profili di segretario geometra-disegnatore e segretario tecnico i profili di consigliere ingegnere o consigliere urbanista; si intende profilo di accesso corrispondente ai profili di maresciallo C.F.R. e ittico il profilo di consigliere ispettore forestale.

3. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di consigliere privo del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

Importo: L. 5.206.000 (segretario); nessun importo (consigliere).

## POSIZIONE 16

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di segretario in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.

2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di segretario compresa tra 16 e 18 anni in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale costituente requisito per l'accesso alla qualifica di consigliere nel profilo professionale corrispondente a quello posseduto. In via eccezionale, si intende profilo di accesso corrispondente al profilo di segretario agrario il profilo di consigliere agronomo; si intendono profili di accesso corrispondenti ai profili di segretario geometra-disegnatore e segretario tecnico i profili di consigliere ingegnere o consigliere urbanista; si intende profilo di accesso corrispondente ai profili di maresciallo C.F.R. e ittico il profilo di consigliere ispettore forestale.

Importo: L. 6.311.872.

## POSIZIONE 17

1. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di consigliere compresa tra 5 e 10 anni privo del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

2. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di consigliere in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza. In via eccezionale, si intende profilo di accesso corrispondente al profilo di segretario agrario il profilo di consigliere agronomo; si intendono profili di accesso corrispondenti ai profili di segretario geometra-disegnatore e segretario tecnico i profili di consigliere ingegnere o consigliere urbanista; si intende profilo di accesso corrispondente ai profili di maresciallo C.F.R. e ittico il profilo di consigliere ispettore forestale.

Importo: L. 1.696.500.

## POSIZIONE 18

1. Personale con più di diciotto anni di anzianità in ruolo nella qualifica di segretario in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale costituente requisito per l'accesso alla qualifica di consigliere nel profilo professionale corrispondente a quello posseduto.

Importo: L. 7.392.762.

## POSIZIONE 19

1. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di consigliere compresa tra 10 e 18 anni privo del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di consigliere compresa tra 5 e 10 anni in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

Importo: L. 3.393.000.

## POSIZIONE 20

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di consigliere privo del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di consigliere compresa tra 10 e 18 anni in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

Importo: L. 5.089.500.

## POSIZIONE 21

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di consigliere in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

2. Personale con meno di 10 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di funzionario privo del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

Importo: L. 6.786.000 (consigliere); nessun importo (funzionario).

## POSIZIONE 22

1. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di funzionario compresa tra 10 e 18 anni privo del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

2. Personale con meno di 10 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di funzionario in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

Importo: L. 1.341.100.

## POSIZIONE 23

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di funzionario privo del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di funzionario compresa tra 10 e 18 anni in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

Importo: L. 2.682.200.

## POSIZIONE 24

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di funzionario in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

Importo: L. 4.023.300.

**02R0358**

## REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2001, n. 31.

**Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 - norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 59 del 3 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 2

1. All'art. 2 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, la lettera c) è soppressa;  
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«3. I direttori generati delle aziende UU.SS.LL, in base al numero delle richieste ed effettive necessità istituiscono una o più commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti sanitari relativi alle minorazioni di cui all'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

## Art. 2.

*Modificazione dell'art. 3*

1. All'art. 3 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) del comma 2, è così sostituita:

«c) per gli accertamenti di cui all'art. 2, comma 3, da due medici dipendenti dell'azienda sanitaria locale o convenzionati con il servizio sanitario nazionale, uno dei quali scelto tra gli specialisti in psichiatria, nonché da un operatore sociale e da un esperto dell'area specialistica riferita al caso da esaminare, in servizio presso le aziende sanitarie locali»;

b) il comma 7, è così sostituito:

«7. Alle nomine di cui alla lettera b) del comma 2, provvede il direttore generale dell'azienda sanitaria locale nel cui territorio è ricompreso il comune capoluogo di provincia, di concerto con i direttori generali delle aziende sanitarie locali il cui territorio è ricompreso nell'ambito provinciale di riferimento»;

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

alle nomine di cui al comma 3, dell'art. 2 provvedono i direttori generali delle aziende U.U.S.S.L.L., in base al numero delle richieste ed effettive necessità».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 28 novembre 2001

LORENZETTI

02R0196

**LEGGE REGIONALE 28 novembre 2001, n. 32.**

**Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 59 del 3 dicembre 2001*)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Dopo il titolo V - disciplina dell'attività venatoria della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, è aggiunto il seguente:

«Titolo V-bis. — Applicazione delle deroghe alla direttiva CEE 409/1979.

Art. 34-bis. — 1. Le province, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per le finalità previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE, adottano il provvedimento di deroga specificando:

a) le specie oggetto del prelievo in deroga;

b) i mezzi, gli impianti ed i metodi di prelievo autorizzati;

c) i soggetti abilitati;

d) i periodi, gli orari e i luoghi del prelievo;

e) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo in relazione alla consistenza delle popolazioni di ciascuna specie;

f) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto;

g) le motivazioni della adozione del provvedimento con riferimento alle condizioni indicate al comma 1 dell'art. 9 della direttiva comunitaria 2 aprile 1979, n. 409.

Art. 34-ter — 1. Il provvedimento di deroga non può essere applicato per le specie dichiarate in grave diminuzione numerica dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica;

2. La disciplina di attuazione delle deroghe di cui alla presente legge si applica anche alla cattura di esemplari di specie protette per la cessione ai fini di richiamo di cui al comma 4 dell'art. 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 34-quater — 1. Il prelievo in deroga può essere effettuato dai titolari del tesserino venatorio rilasciato dalla Regione, dotati di apposita scheda per la annotazione, al termine della giornata, dei capi prelevati. La scheda deve essere fatta pervenire alla provincia competente compilata in ogni sua parte, entro trenta giorni dal termine di chiusura del periodo di prelievo.

2. Per la mancata annotazione dei capi prelevati sull'apposita scheda è applicata la sanzione amministrativa di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La mancata trasmissione alla provincia competente della scheda è sanzionata con la sospensione di un mese del tesserino venatorio regionale per la stagione venatoria successiva.

Art. 34-quinquies. — 1. Entro il 30 aprile di ogni anno, ciascuna provincia trasmette alla Regione i dati sul prelievo in deroga disposto. La giunta regionale provvede all'invio alle autorità nazionali competenti, della relazione sulla attuazione delle deroghe, ai fini della trasmissione alla Commissione europea della relazione prevista dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE».

## Art. 2.

1. L'art. 32 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, è così modificato:

a) al comma 2, dopo le parole «martedì e venerdì» sono aggiunte le parole «dal 1° ottobre al 30 novembre, la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per due ulteriori giornate settimanali, con esclusione comunque del martedì e del venerdì»;

b) il comma 5 è soppresso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 28 novembre 2001

LORENZETTI

02R0197

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651782/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 2 0 8 1 0 \*

€ 1,60